



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

802^a seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledì 5 aprile 2017

Presidenza della vice presidente Di Giorgi,

indi del vice presidente Calderoli

e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	35
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	85

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
SANTANGELO (M5S).....	5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	6
FUCKSIA (Misto).....	7
COMAROLI (LN-Aut).....	8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	11
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia:

MAURO GIOVANNI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)).....	11
RICCHIUTI (Art.1-MDP).....	13
MAZZONI (ALA-SCCLP).....	16
LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	18
GUALDANI (AP-CpE).....	19
MANGILI (M5S).....	19
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	21
CERONI (FI-PdL XVII).....	24

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	26
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia:

FABBRI (PD).....	26
------------------	----

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	30
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	30
-----------------	----

Votazione nominale con appello

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BOTTICI (M5S).....	33
--------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 APRILE 2017.....33

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2756

Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	35
Articoli da 1 a 22 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e Allegato A.....	35

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto del senatore Gualdani nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2756.....	85
--	----

CONGEDI E MISSIONI.....87

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

Variazioni nella composizione.....	88
------------------------------------	----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.....	88
---	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni.....	89
Interrogazioni.....	90
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	95
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	102

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IdV; Misto-Italia dei valori: Misto-IdV; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

AVVISO DI RETTIFICA.....104



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,57).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del processo verbale.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,59)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,59)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2756, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2756, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signora Presidente, colleghi, ringrazio anzitutto il Governo per avermi consentito di prendere la parola sull'ennesima fiducia che ci viene calata dall'alto, come è stato fatto per altri decreti-legge passati in quest'Aula, confondendo l'urgenza con la fretta.

La procedura del decreto-legge prevede una deroga all'iniziativa legislativa del Parlamento, che deve essere approvata dalle due Camere e non da una soltanto. Voglio però sottolineare che l'imperizia che sta alla base della disposizione, di cui anche nella seduta antimeridiana ho avuto modo di discutere e che ha prodotto non pochi problemi, è caratterizzata anche da una sospetta malafede del Governo, che ha parcheggiato... (*Brusio*).

Scusi signora Presidente, con questo brusio è impossibile parlare!

PRESIDENTE. La senatrice Fucksia ha ragione, i colleghi possono andare a parlare fuori, se rimangono in Aula, sono pregati di ascoltare.

FUCKSIA (*Misto*). Come dicevo, signora Presidente, il Governo ha tenuto parcheggiato il testo del disegno di legge alla Camera dei deputati per quarantatré giorni e il Senato, che ha resistito al *referendum* dello scorso 4 dicembre, è stato declassato a passacarte: non possiamo colmare le numerose lacune del testo, perché non ci viene concesso il tempo di farlo. Volendo fare una sintesi, potremmo dire che fino ad oggi l'improvvisazione è andata di moda: in sette mesi di emergenza sono stati emanati tre decreti-legge e ne è già stato annunciato un quarto, oltre a 18 ordinanze, che invece di aiutare complicano le cose. Possiamo dire, dunque, che qualcosa nella gestione di questa emergenza è stato sbagliato e sbagliato è stato il metodo, perché non si può legiferare senza prima rendersi conto e avere una visione completa delle cose.

Potrei ringraziare per gli ordini del giorno che sono stati approvati, in particolare sulle zone franche, sull'estensione della norma sull'Invalsi alle scuole dell'obbligo, sul ristoro del danno economico alle imprese, sull'ulteriore dilazione di tempo per lo stralcio delle cartelle, sull'incentivo al potenziamento del trasporto, in particolare a quello ferroviario, nelle aree terremotate. Alla luce di tutto ciò che si poteva fare, però, si tratta di gocce di Valium, ovvero di un palliativo che non mi può rendere soddisfatta. Voglio invece vedere i provvedimenti che sospendono le tasse e mi riferisco alle cosiddette buste paghe pesanti, non solo un posticipo; voglio vedere i provvedimenti istitutivi delle zone franche, perché la semplice sospensione delle tasse, sia per le persone che per le aziende, non è sufficiente ed altro non sarebbe che un nuovo terremoto annunciato.

Gli eventi sismici hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione economica già critica, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Le aree terremotate di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria si stanno spopolando, perché gli interventi necessari ancora non ci sono. Addirittura la passeggiata del principe Carlo d'Inghilterra è stata percepita dai cittadini come un'azione più concreta e fattiva di quelle di tanti altri politici, che sono apparsi come politicanti vuoti e astratti dalle problematiche del territorio. Questo ci dovrebbe far pensare.

Voglio vedere i provvedimenti che dispongono il ristoro del danno economico per le imprese che hanno avuto dei danni e voglio vedere tutti questi provvedimenti in cantiere, perché voglio che la gente abbia la possibilità di vedere i cantieri aperti. Ad oggi la ricostruzione ancora non è iniziata, mentre, come ho detto stamattina, nelle Marche, in occasione del precedente sisma, era iniziata dopo tre mesi e all'Aquila dopo sei mesi 40.000 persone avevano una casa: noi ci troviamo invece a non aver realizzato neanche la metà dei sopralluoghi necessari. Quindi siamo davvero in crisi, la popolazione è in crisi e dei 23 miliardi di euro previsti dalla Commissione europea, in bilancio abbiamo soltanto un miliardo di euro.

C'è molta confusione e non vorrei che dopo l'annuncio molto ottimistico di Renzi, per cui si sarebbe ricostruito tutto com'era e dov'era, e la rettificata di Errani, per cui non si può ricostruire tutto com'era e dov'era, ci sia un ulteriore passaggio per cui non si ricostruisce più nulla, perché mancano i soldi, oppure si ricostruirà quando sarà ormai troppo tardi e le persone vedranno prima la tomba che la casa ricostruita.

Non c'è tempo da perdere: serve una copertura finanziaria di garanzia, occorre dare la disponibilità immediata delle risorse e la possibilità di utilizzare i fondi donati (cosa che ancora non è stata fatta) che sono arrivati, ma che non si sa come utilizzare.

Invito alla fretta, ma invito anche a ragionare, perché non si possono pagare le persone, messe a gestire una situazione così complessa, per formarsi. Per formarsi uno fa il tirocinio, non prende l'incarico di dirigere e gestire situazioni così... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Un minuto, senatrice Fucksia.

FUCKSIA *(Misto)*. Anche meno, signora Presidente.

Questo decreto-legge prova a dare soluzione ai problemi noti, senza riuscire a risolverli. Ribadisco però che, per senso di responsabilità, voterò *oborto collo* la fiducia posta dal Governo, annunciando però sin da ora la presentazione di una mozione per perfezionare e completare la normativa necessaria, terminare la fase dell'emergenza e iniziare la ricostruzione. Stiamo facendo mozioni per qualunque cosa e penso che una mozione di aiuto e di indirizzo possa avere la sua utilità.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, non voglio adesso ripetere la storia del provvedimento per ribadire la questione che al Senato non lo abbiamo approfondito, però desidero evidenziare che almeno una cosa la si poteva fare: in discussione generale, dove sono intervenuti diversi colleghi, il Governo poteva replicare, così diverse questioni sarebbero state evidenziate e il Governo avrebbe dato la sua versione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Invece il Governo ha pensato bene di dire: tanto si fa, punto e basta. Questo non va bene, signora Presidente, ma non tanto nei nostri confronti, quanto piuttosto nei confronti dei cittadini e su questa materia, che è particolarmente delicata.

Noi oggi siamo al terzo decreto-legge e a breve ce ne sarà un quarto. Viene allora da dire: ma perché si deve continuamente rincorrere le situazioni facendo decreti su decreti? Dico questo perché nel decreto-legge vi sono alcune disposizioni che vanno a modificare ciò che abbiamo approvato due mesi fa. Di più: il Governo ha inserito in questo decreto-legge alcune questioni che il nostro Gruppo, il Gruppo della Lega, aveva già evidenziato come fondamentali per cercare di risolvere il problema a questi cittadini e alle quali il Governo a suo tempo aveva detto di no. Mi riferisco, ad esempio, alla perizia asseverata in luogo di quella giurata, che poteva accelerare la realizzazione dei lavori oppure all'opportunità di inserire la procedura accelerata per i danni lievi o di aumentare il personale per quei Comuni che già devono soffrire e non sanno dare una risposta ai loro cittadini; almeno li si poteva aiutare in questi termini.

Avevamo chiesto fortemente la proroga delle imposte fino al 31 dicembre 2017 già in occasione del primo decreto-legge, così i cittadini avrebbero potuto avere un piano di tranquillità, invece solo adesso tale proroga viene inserita. Ricordo ancora la nostra richiesta di deroga per le macerie non pericolose o dell'allungamento dei mutui per le famiglie e le imprese. Ci è sempre stato detto di no, nei precedenti decreti-legge, invece adesso, finalmente, il Governo si è reso conto dell'opportunità di questi interventi, però pensiamo a quanto tempo è stato perso, signora Presidente.

La situazione che stanno vivendo - lo vediamo tutti - è drammatica e dispiace sentirci dire che è tutto risolto. Dispiace anche sentir dire, come ho sentito dire in discussione generale da un collega del PD, che le opposizioni fanno questioni, urlano e quant'altro, mentre il PD fa i fatti. Signora Presidente, non siamo noi che lo stiamo dicendo e evidenziarlo: sabato c'è stata una manifestazione di quei cittadini per dire che non si son fatte le cose. Sono stati loro a dirlo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ma veniamo al merito del provvedimento. Ci sono cose che mancano. Sono state fatte tante promesse, però, come ha detto stamattina il mio collega Arrigoni, vediamo che ancora oggi mancano le casette di sollievo per questi cittadini, nonostante abbiano ricevuto lo sfratto dall'albergo dove stanno dimorando in questo momento.

È vero, questo decreto-legge introduce delle norme di semplificazione, ma se andiamo a vedere, per i cittadini tali norme sono incomprensibili perché fanno richiami ad articoli e rimandi ad altre norme; gli stessi comitati

dei cittadini ci dicono che fanno fatica a comprendere quello che c'è scritto nei decreti-legge, perché sono difficili da leggere. Se poi consideriamo le varie ordinanze che fa il commissario per il terremoto, figuriamoci per un semplice cittadino quanto sia difficile capire che cosa deve fare per poter tornare nella sua casa.

Signora Presidente, è questo che non va: la politica dovrebbe essere prima di tutto al servizio dei cittadini. Quando un cittadino vive un dramma simile, la politica dovrebbe essere lì subito. Null'altro. Invece, nel «null'altro», c'è magari qualcosa che viene considerata più importante, come emerge, ad esempio, con l'introduzione dell'articolo 18-*bis* nel decreto-legge, che - ricordiamolo - non è dovuta ad un emendamento parlamentare introdotto alla Camera, ma ad un emendamento del Governo. Perché c'è la creazione fantomatica del Dipartimento per il progetto Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio? Per la valorizzazione del territorio. A che cosa serve, io non lo so. Sicuramente il Governo lo sa, se ha presentato l'emendamento per la sua realizzazione sicuramente avrà idea di cosa fargli fare. Ma noi ci chiediamo: non sarebbe stato forse meglio investire sulla Protezione civile, che gestisce l'emergenza? Però c'erano tre dirigenti generali e quattro dirigenti non generali che bisognava assumere e infatti sono stati assunti. E ricordo che i tre dirigenti generali non faranno un concorso.

C'è poi la famosa questione degli allevatori. È vero, sono stati stanziati 23 milioni di euro per gli allevatori colpiti da questa emergenza, a cui però si aggiungono, giustamente, gli allevatori di Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. Anche questi ultimi sono compresi tra i beneficiari dei suddetti 23 milioni di euro. Peraltro, non si capisce come mai sono stati esclusi quelli colpiti dall'emergenza alluvionale della Liguria. (*Applausi del senatore Divina*). Ma quel che voglio rimarcare è che 23 milioni di euro sono pochi, e non servono a niente se consideriamo che si stima che vi sia bisogno di 52 milioni di euro solo per gli allevatori della Regione Abruzzo.

Signora Presidente, è inutile dire che il Governo è in ritardo; adesso ci sarà un quarto decreto-legge, ma è in ritardo. Lo stesso Errani ha dichiarato che sono in ritardo. Noi vogliamo rimarcare con forza il fatto che non bisogna abbassare assolutamente l'attenzione su questi luoghi. Quando sono state trasmesse le immagini in televisione, tutti hanno dichiarato che bisognava affrontare l'emergenza, ma anche se adesso non vediamo più quelle immagini in televisione, non ci dobbiamo scordare di quei territori e di quella popolazione, perché sfido chiunque a vedere distrutta la propria casa, fatta con tanti sacrifici, a vedere distrutta la propria attività. Oltre a non avere la casa, non sai più come fare a sopravvivere: è questo il dramma della situazione e noi non ci dobbiamo dimenticare di questo.

L'emergenza è difficile da prevedere. Però quello che si può prevedere sono le procedure, piuttosto che il rincorrersi di un decreto-legge dopo l'altro per sistemare le varie cose. Occorre prevedere una serie di norme che già predispongano le linee guida da seguire di fronte a qualunque emergenza. C'è l'emergenza terremoto? Va bene, si sa da subito dove si possono collocare le persone coinvolte e chi deve coordinare i lavori, nonché chi si deve contattare. È questo che noi tutti dovremmo fare: affrontare il problema rilevantisimo di sburocratizzare un po' la situazione, perché, come stiamo

vedendo, molte volte ci si trova di fronte a una situazione e non si può procedere. Gli stessi sindaci ci stanno dicendo che fanno fatica a fare qualunque cosa.

Si sta cercando di gestire questa situazione solo grazie alla competenza e alla volontà del personale dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine e, soprattutto, dei volontari. Signora Presidente, è vero che i soldi sono pochi, però è una questione di priorità: a nostro modo di vedere, la priorità devono essere i nostri cittadini, solo loro.

Notiamo invece che da parte del Governo non c'è questa attenzione e, pertanto, il Gruppo della Lega Nord non voterà a favore della fiducia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi e i professori dell'Istituto comprensivo statale «Angelo Casalini» di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Benvenuti ragazzi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia (ore 17,16)

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, devo prima fare una notazione di carattere estetico.

Di recente in quest'Assemblea abbiamo discusso la mozione di sfiducia nei confronti di un Ministro, che è stata respinta, e in quell'occasione i banchi riservati al Governo sembravano sin troppo piccoli per raccogliere la rappresentanza dell'Esecutivo affluita in quest'Aula per sostenere il Ministro. Quella mozione era forse politicamente importante, ma non so quanta importanza potesse ricoprire per la vita quotidiana dei cittadini. Oggi, per discutere un tema che angustia centinaia di migliaia di cittadini e famiglie e che lascia sul lastrico tutto un mondo economico che si era costruito con tanta fatica nel tempo, la presenza di un Vice Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ci dovrà pur bastare. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Lo dico dal punto di vista estetico, signora Presidente, perché il Governo dovrebbe stare attento anche a queste cose, mostrando di avere particolare interesse, oltre ad averlo nel cuore, per un'emergenza che sta davvero portando all'exasperazione le popolazioni interessate.

Un'exasperazione, signor Presidente, che nasce dal sentirsi quasi gabbati dall'atteggiamento delle istituzioni. Avrà letto anche lei le dichiarazioni di rappresentanti, istituzionali e non, di quei territori, i quali hanno det-

to che tante passeggiate sono state fatte, tanti attestati di solidarietà ci sono stati e tante magliette sono state indossate nei luoghi interessati dal sisma, ma poi, sul piano dei fatti, delle realizzazioni e delle concretizzazioni delle promesse assistiamo a ben poco. Ebbene, noi pensiamo che in questo ci sia una responsabilità vera e seria del Governo.

Il decreto-legge in esame contiene tante prescrizioni e prese di posizione, alcune assolutamente condivisibili. Ad esempio, come non condividere gli interventi a favore dei beni culturali, oppure quelli sulla sospensione degli oneri fiscali per la popolazione interessata? Come non veder bene le incentivazioni per le attività economiche che hanno subito questo trauma incredibile? Ma come non dire, in questa fase, che dover ricorrere a un ulteriore intervento con decretazione d'urgenza significa avere un'assoluta mancanza di capacità di pianificazione più ampia? Come non rilevare che lo stesso strumento adottato è la dimostrazione conclamata del fatto che non si è riusciti minimamente ad avere una pianificazione più ampia?

Anzi, questo Governo si è permesso il lusso di complicare la situazione. Come definire altrimenti il fatto di voler affiancare un commissario straordinario alla struttura della Protezione civile? In tutte le sedi, in tutti i dibattiti, in tutte le discussioni che affrontiamo, anche in quest'Assemblea, insistiamo nel dire che la burocrazia, l'ulteriore aggravio di strutture, di sovrastrutture, di permessi e di altri permessi ancora è ciò che affossa spesso la vita reale del nostro Paese. E noi cosa facciamo? In una fase di emergenza creiamo due strutture paritarie che devono occuparsi della stessa cosa, anziché potenziare la struttura che può intervenire.

Trovo, poi, davvero strano l'atteggiamento del Governo, che è sempre un Governo *pro tempore*, nel senso che ha una durata limitata nel tempo, ma governa uno Stato che deve proiettare se stesso negli anni a venire. E allora, com'è che questo ulteriore disastro naturale, questo ulteriore *stress test* della macchina burocratica rispetto a un evento straordinario, non porta a un'esigenza di pianificazione più lunga?

Gli eventi naturali, è chiaro, non sono assolutamente prevedibili; non esiste una scienza che può dire con esattezza se si verificherà o meno un terremoto - ci mancherebbe altro - oppure una disgrazia, un incendio improvviso, o quant'altro; ma la casistica ci consente di fare una programmazione. Ad esempio, è così complicato prevedere e organizzare le proprie strutture sulla base di *standard* necessari di intervento? Fare in modo che se, ad esempio, un evento sismico avrà procurato il crollo del 30 per cento delle strutture edili di un dato territorio, avremo un intervento di livello 1; se, invece, quell'evento avrà causato la caduta del 60 per cento delle costruzioni, avremo un intervento di livello 2 e poi, ancora, di livello 3; oppure, se sarà solo un preavvertimento, si avrà un altro tipo di intervento? Parametrare e prevedere che le strutture reagiscano ad un evento sulla base dell'intensità dell'evento stesso?

Non possiamo investire tutte le strutture dello Stato, che vengono investite dell'intervento immediato soltanto sulla base di quello che immediatamente viene percepito dagli occhi e della capacità dei funzionari preposti, approntando in gran fretta una serie di interventi che possono invece essere programmati. Ciò che spendiamo in interventi straordinari è molto di più di

quanto potremmo spendere pianificando preventivamente gli interventi rispetto agli eventi. E, invece, la scelta del Governo è quella di raddoppiare le strutture di intervento sul territorio, senza prevedere minimamente almeno un avvio di organizzazione della struttura dello Stato rispetto a quello che purtroppo - ce lo dobbiamo dire e non vorrei che i colleghi facessero gli scongiuri mentre lo dico - sicuramente, per la morfologia del nostro territorio, per come siamo dislocati sul globo terrestre, potrebbe verificarsi ancora.

Signora Presidente, la maggior parte del Gruppo GAL voterà ancora una volta no alla fiducia al Governo, perché riteniamo che la decretazione d'urgenza abbinata alla fiducia e, quindi, alla richiesta di un voto sulla base dell'appartenenza e della sopravvivenza del Governo e non sulla base della bontà dell'intervento, che in questo caso riguarda il terremoto, sia un fatto che comprime la vita parlamentare, la possibilità e la volontà di determinare ragionamenti per il futuro del nostro Paese.

È vero che oggi dobbiamo dare ristoro immediato a chi è nell'emergenza e penso al ristoro economico delle attività e alla possibilità di tornare nelle proprie case; tuttavia questa capacità, signora Presidente, si sarebbe potuta verificare con maggiore facilità qualora avessimo messo in campo tutti gli strumenti della prevenzione. Noi abbiamo un esempio virtuoso, quello di Norcia. Questo paese si trova a 15 chilometri dell'epicentro principale del sisma ma aveva attuato una propria attività di prevenzione sismica e, grazie a Dio, non ci sono stati morti, né crolli devastanti come in altre zone. Occorre quindi una prevenzione dal punto di vista sia del rischio sismico, che della capacità organizzativa del Governo e delle strutture dello Stato di pronto intervento rispetto alle situazioni di crisi che si vengono a realizzare.

Signora Presidente, probabilmente oggi il Governo incasserà la fiducia su questi interventi particolari, che in alcuni aspetti sono sin troppo particolari, come diceva la collega Comaroli: infatti, nel provvedimento in esame l'Esecutivo si attarda persino a nominare dirigenti o a fare altre piccole cose che per pietà di ragionamento non stiamo qui a indicare. Tuttavia, nel negare la fiducia al Governo sul decreto-legge in discussione, ci auguriamo che si attivi al più presto per quella pianificazione che riteniamo necessaria nell'interesse del nostro Paese. *(Applausi dei senatori Rizzotti e Liuzzi).*

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge che il Senato è chiamato a convertire in legge nella seduta di oggi, dopo l'esame alla Camera in cui sono state apportate alcune utili modifiche, rappresenta un provvedimento di grande rilevanza in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici degli ultimi mesi.

Dal 24 agosto 2016 a oggi è una notizia ricorrente quella delle scosse di terremoto nel Centro Italia, delle difficoltà di collegamento con le zone

colpite, delle lungaggini della ricostruzione, delle speranze di un rapido riscatto in quelle terre così dense di storia e cultura.

Tuttavia terremoti, slavine, valanghe e interruzioni di strade e reti elettriche non sono solo fatalità. Se dovessimo considerare in parte prevedibili ed evitabili le conseguenze dei tanti disastri a cui abbiamo assistito con rabbia e angoscia nei mesi scorsi, dovremmo sapere che in fondo avremmo doveri in più per assumere scelte legislative adeguate e corrette a fronteggiare questi eventi. Lo Stato ha strutture che servono tutti (Protezione civile, Esercito, compagnie elettriche, appaltatori di manutenzione stradale); lo Stato ha compiti, funzioni e mezzi che l'individuo non ha. Il soccorso e prim'ancora la prevenzione sono cose pubbliche, che vanno garantite sempre nel modo migliore.

Nel nostro Paese c'è stata una straordinaria manifestazione di solidarietà, generosità e volontariato che ha spinto tantissimi a rendersi utili e a prestare assistenza a quei cittadini piegati dal lutto e dal dolore ed è lì che si è riscoperto un altissimo senso di collettività nazionale. Tuttavia, quelle comunità e quei cittadini che hanno fiducia che lo Stato prenda decisioni lungimiranti e svolga funzioni in modo efficiente e protettivo per tutti, quelle comunità che hanno affrontato calamità costate la vita a più di 300 persone con 59.000 scosse, di cui nove pari o superiori al quinto grado, esigono che il legislatore sia ora pienamente consapevole delle tante fragilità del nostro Paese e che se ne prenda cura in modo fermo e rigoroso.

Lo Stato deve poter dimostrare di essere sempre efficace e pulito. Dobbiamo promuovere efficienza e innovazione ed essere intolleranti verso mafie e corruzione che inquinano la nostra vita e impediscono di fare scelte corrette. Faccio un esempio: negli Stati del Nord Europa hanno fatto cospicui investimenti per dotare molte strade extraurbane (le vie principali s'intende, non le mulattiere di montagna) di cavi termici interrati. D'inverno quei cavi consentono di avere la neve sciolta in poche ore, di riservare gli spazzaneve per le strade secondarie e di arrivarci prima. Come mai da noi queste cose non si fanno o si fanno troppo poco? Certo, ci vogliono soldi, investimenti, innovazione, lungimiranza e procedure pulite: le stesse cose che occorrono per mettere in sicurezza il nostro territorio e per vietare la cementificazione del nostro paesaggio. Il nostro Paese deve, perciò, iniziare a muovere i suoi passi verso questa direzione, in modo molto rapido.

Il provvedimento che stiamo esaminando - secondo il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista - contiene finalmente alcune scelte significative in grado di rispondere in modo positivo alle tante domande delle popolazioni delle zone terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prima tra tutte - e lo diciamo chiaramente in questo provvedimento - vi è la prevenzione sismica. Certo, si sono accumulati alcuni ritardi ed è enorme il senso di fatica per cercare di rimediare ai danni che hanno colpito intere città ancora in stato di emergenza. Ma oltre alla gratitudine che dobbiamo avere verso tantissimi volontari e soccorritori che hanno impedito eventi ancora più tristi, dobbiamo poter esprimere il nostro più vivo apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dai sindaci, dai Presidenti di Regione, da tanti amministratori locali, dal dipartimento della Protezione civile e dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani.

Le misure contenute nel provvedimento che stiamo per approvare si innestano sull'impianto del precedente decreto-legge n. 189 del 2016 e assumono un valore senz'altro positivo. In particolare, richiamo l'importanza sulle disposizioni che prevedono l'accelerazione sui procedimenti in corso e sulla realizzazione degli interventi delle strutture d'emergenza e degli edifici scolastici; il sostegno alle fasce più deboli della popolazione; il potenziamento della dotazione di personale utilizzato per la ricostruzione; la proroga dei termini di adempimenti tributari; il sostegno all'economia, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori attraverso la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino al 2018; la previsione del ristoro per i danni causati a privati e imprese.

Il provvedimento, inoltre, aumenta il finanziamento per il piano di micro zonazione sismica nelle aree a maggior rischio e destina per i prossimi dieci anni i proventi della quota statale dell'8 per mille finalizzata ai beni culturali per il recupero e la ricostruzione dei beni artistici e culturali dei territori colpiti dai terremoti. Pertanto, si tratta di un buon decreto-legge che contiene alcune specifiche misure che rappresentano l'inizio di un percorso virtuoso.

Credo poi che dobbiamo prestare particolare attenzione anche in queste ore, dopo alcuni passi già compiuti, a una grande operazione di messa in sicurezza delle abitazioni private e degli edifici pubblici, in particolare delle scuole, perché rappresentano la più concreta possibilità per tantissimi bambini e bambine di poter tornar in sicurezza tra i banchi delle proprie aule e non perdere mai la speranza di un futuro migliore nelle terre dove sono nati. In questo senso acquistano perciò un valore rilevante le misure urgenti previste nel decreto-legge per garantire il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica.

Nel provvedimento ci sono alcuni limiti che pure vanno evidenziati. Innanzitutto, per una prospettiva di completa ricostruzione economica, si deve poter prevedere uno strumento fiscale di carattere strutturale che consenta ai territori dell'Italia centrale sconvolti dagli eventi sismici di recuperare nel più breve tempo possibile condizioni di competitività e di uscire da una fase di disagio infrastrutturale, sul modello delle zone franche, come previsto nel parere approvato dalla 10ª Commissione al provvedimento. Allo stesso tempo, intendo sottolineare il non allargamento ad altri Comuni del cratere sismico, che pure avrebbero ugualmente meritato lo stesso inserimento, a causa di mancanze di risorse. E su questo ci auguriamo che presto il Governo possa metter mano in modo adeguato.

Il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista riconosce comunque lo sforzo che si è compiuto nel decreto-legge legando il tema della ricostruzione con quello di uno sviluppo di qualità, ma proverà a insistere sempre sul tema della riconversione ambientale del nostro territorio, sulla difesa del suolo, sulla rigenerazione urbana, su una rivoluzione verde. Per troppo tempo, infatti, sono stati agitati nella propaganda politica falsi problemi come la CGIL, il giustizialismo, i gufi, mentre ne sono stati accantonati altri più seri, come quelli che riguardano la protezione e la tutela del nostro territorio in chiave moderna e nel rispetto delle comunità locali.

Per questi motivi, il Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista voterà la fiducia. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, questo è il terzo decreto-legge del dopo terremoto, e già se ne preannuncia un quarto, che va aggiunto agli altri interventi inseriti all'interno della legge di stabilità e, successivamente, anche nel cosiddetto decreto Sud; una sommatoria di norme ancora insufficienti, perché hanno tutte il carattere dell'emergenza senza una visione coordinata e programmata delle cose da fare per restituire un assetto stabile nel prossimo futuro nelle zone colpite dal sisma, con l'aggravante che nemmeno l'emergenza è stata affrontata nella maniera giusta. Non è un caso se le proteste aumentano col passare dei mesi da parte dei sindaci e delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo.

La richiesta, univoca e sacrosanta, è che si possa rimettere in moto l'economia, che i negozi possano riaprire, che lo Stato faccia la sua parte nel sostenere le imprese che hanno subito danni alle strutture, non irreparabili ma che hanno comunque compromesso la loro capacità produttiva. Ebbene: su questo fronte sono arrivati dal Governo solo segnali molto deboli, perché queste attività restano tuttora in stato di abbandono col rischio più che concreto che, in mancanza di una ripresa effettiva, le zone colpite dal terremoto restino in prospettiva deserte, e che gli abitanti non vi tornino più.

Anche la messa in sicurezza degli istituti scolastici, altra grande priorità, è una battaglia che solo in minima parte ha avuto un esito positivo. C'è stata, insomma, da parte del Governo l'incapacità di comprendere quali fossero strategicamente gli interventi da mettere immediatamente in atto per evitare la desertificazione di una parte fondamentale del centro Italia dal punto di vista produttivo, ambientale e turistico.

Non è stata ancora conclusa l'attività della rimozione delle macerie; gli sfollati ancora attendono le case, le infrastrutture pubbliche sono inadeguate, mentre gli albergatori sollecitano il Governo e chiedono la liberazione delle stanze occupate dagli sfollati per l'inizio della stagione turistica estiva. Non sappiamo ancora dove la popolazione colpita dal terremoto potrà essere sistemata e lo stesso commissario Errani ha più volte riconosciuto la lentezza della macchina organizzativa, nonostante l'impegno della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dei volontari, delle Forze dell'ordine e di tanti amministratori locali.

Questo terzo decreto-legge - basta scorgerlo - è un provvedimento sostanzialmente tecnico, spesso incomprensibile, rivolto alla funzionalità della pubblica amministrazione. Sovrapponendosi a norme già emanate con provvedimenti precedenti, con altri decreti, con le stesse ordinanze del commissario straordinario, si ripete l'antico vizio italiano di affrontare i problemi non attraverso un testo unico snello, ma con una stratificazione di norme che vanno a complicare ancora di più, se non a compromettere, quel

principio di trasparenza che avrebbe dovuto essere il volano della ricostruzione.

Purtroppo, non si può che constatare che il Governo è molto indietro col cronoprogramma degli interventi da attuare.

E poi c'è il nodo cruciale delle risorse. In questo senso, l'appello dei sindaci è stato quasi del tutto inascoltato. I sindaci dei Comuni colpiti devono necessariamente pensare a misure a medio e lungo termine per dare continuità e speranza alle popolazioni colpite.

«Se sbagliamo la ricostruzione del territorio e del suo tessuto sociale ed economico, ci troveremo tra qualche anno a dialogare con una comunità deserta» hanno detto i rappresentanti dell'ANCI nel corso della loro audizione alla Camera. E si parla, guardando al futuro, di circa 1,3 milioni di cittadini.

Ai sindaci non servono misure tampone ma interventi straordinari, data la devastazione economica, sociale e culturale che il sisma ha causato. Anche sulle proroghe e sulle sospensioni per gli abitanti delle zone terremotate si poteva e si doveva fare di più.

Sulla TARI - ad esempio - andava congegnato un meccanismo per garantire i gestori del servizio, anche in mancanza di affluenza delle risorse da parte dei cittadini. Serviva, quindi, assolutamente una compensazione effettiva e non solo formale. Così come sarebbero serviti interventi più incisivi per intervenire, tramite zone di fiscalità agevolata, in favore dei nuclei produttivi, per tenerli sul territorio spingendoli a investire, così da evitare quella desertificazione economica, di cui ho già parlato, che renderebbe addirittura inutile la ricostruzione.

Dunque, il testo del decreto sisma approvato dalla Camera appare lacunoso e rischia di portare al dissesto i Comuni, del cratere e fuori del cratere, visto che sono stati respinti gli emendamenti volti a sostenere i Comuni del cratere sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica e a garantirgli la deroga all'obbligo del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019. Inoltre, i Comuni avevano chiesto di prevedere, anche per il 2017, un congruo e realistico effetto compensativo a fronte dello slittamento rateale del pagamento dei tributi comunali dell'anno in corso.

Questi due provvedimenti sono considerati dagli enti locali indispensabili per non avere problemi in termini di equilibri di cassa anche alla luce della necessità inderogabile di anticipare risorse per il pagamento degli interventi urgenti effettuati negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda, poi, le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici pubblici, i sindaci non possono essere posti davanti all'*aut aut* del chiudere o tenere aperta una scuola senza il supporto di regole certe. Siamo ancora in attesa dell'avvio del tavolo annunciato dal Governo il primo febbraio per definire l'eventuale chiusura delle strutture pubbliche, snodo fondamentale dato che, se si chiude una scuola o un ospedale, si dovrebbero definire prima le soluzioni alternative.

In definitiva, è del tutto insoddisfacente la risposta che in termini complessivi è stata data a tutta l'emergenza terremoto, a partire dalla prima, ossia il diritto dei cittadini ad avere un tetto. Le cosiddette casette di legno si sono rivelate un privilegio: si sono fatte le estrazioni non per definire a chi

andava quale, ma per definire chi era il fortunato che poteva andarci dentro e chi, invece, restava ancora senza un tetto. Ed è drammatico che a sette, otto mesi di distanza dal terremoto ci sia ancora questa discriminazione.

Una delle poche note positive di questo decreto-legge, insieme alla busta paga pesante per i residenti nei Comuni colpiti, è stato l'allargamento del cratere, ma i criteri di tale allargamento potevano essere sicuramente più equi. Così come il progetto Casa Italia, tanto sbandierato dal precedente Governo, è rimasto quasi lettera morta e oggi se ne parla solo per un emendamento inserito all'ultimo momento alla Camera dal Governo, che istituisce un dipartimento *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio. Speriamo davvero che non si tratti dell'ennesimo inutile carrozzone.

Per tutti questi motivi, Presidente, il nostro non può che essere, dunque, un voto contrario alla fiducia posta sul decreto-legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire in legge, «ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici», è il terzo in ordine di tempo legato alla necessità di dare risposte concrete ai territori, alle comunità locali e alle attese di migliaia di cittadini delle Regioni del Centro Italia, colpite tragicamente, per l'ennesima volta, dal terremoto e, in quest'ultima occasione, in un quadro generale aggravato dal rigido clima invernale, tra bufere di neve e gelo insopportabile.

Questo provvedimento ha come obiettivo, ancora una volta, la ricostruzione. Si cerca di dare le risposte più rapide possibili, cercando di semplificare i processi amministrativi ma, nel contempo, di rispettare la legge e le normative che devono escludere da questo delicato passaggio la criminalità organizzata.

Si tratta di un decreto-legge che tocca tantissimi aspetti legati alla normalizzazione della vita dei cittadini: il ripristino del territorio, l'accelerazione dei provvedimenti amministrativi e la defiscalizzazione dei territori, dalle imprese agli enti locali, alle stesse famiglie. Il provvedimento reca, inoltre, misure urgenti per regolare lo svolgimento delle attività educative e didattiche; per favorire la ripresa produttiva del settore turistico e il sostegno alle fasce deboli della popolazione; un piano straordinario per l'erogazione dei farmaci e il sostegno per lo sviluppo delle aziende agricole.

Ecco, questi sono alcuni dei temi importanti trattati nel decreto-legge per cercare di riportare normalità e serenità e, possibilmente, migliorare la vita e dare quindi una prospettiva futura a migliaia di persone che si sono trovate all'improvviso sradicate della loro terra e dalle case dei loro antenati. Non è facile, non è per nulla facile, purtroppo. Gli eventi sismici, periodicamente nei secoli, hanno messo in ginocchio interi paesi e Regioni, rappre-

sentando un duro banco di prova per le amministrazioni di tutti i colori politici.

Quindi, concludendo, noi pensiamo che questo decreto-legge sia una buona risposta politica alle necessità delle popolazioni; una risposta che naturalmente necessita di un'attenta vigilanza nella sua applicazione, ma che comunque rappresenta un'importante argine all'ennesima tragica sfida che la natura ci presenta, a maggior ragione considerate le difficoltà legate alle eccezionali condizioni meteorologiche ed al fatto che si operasse su territori martoriati in pochi mesi da più eventi sismici.

Nel rinnovare la fiducia a questo Governo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-Partito Socialista-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

GUALDANI (*AP-CpE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP-CpE*). Signora Presidente, poiché in questo momento è in corso una riunione del nostro Gruppo, esprimo voto favorevole sul provvedimento e sulla fiducia al Governo e chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MANGILI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGILI (*M5S*). Signora Presidente, è con estrema velocità che oggi, in quest'Aula, siamo chiamati a esprimerci su un decreto-legge, il terzo in ordine di tempo, che prevede ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni colpite duramente dagli eventi sismici. E tale è l'urgenza che avete deciso di mettere la fiducia impedendo a questo ramo del Parlamento di apportare qualsiasi genere di modifica sostanziale.

Siamo di fronte a un provvedimento che in gran parte modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 e cerca di accelerare sulle soluzioni abitative di emergenza; di dare nuove normative per i danni lievi agli edifici; di assicurare la validità dell'anno scolastico attraverso misure specifiche e prova a dare alcune risorse per la ripresa delle attività produttive.

Se dovessimo limitarci a entrare nel merito, bisognerebbe dire che alcuni dei miglioramenti voluti e introdotti in prima lettura non sono altro che la conferma di quanto questo Governo - e certamente quello precedente - sia stato e sia ancora sordo alle reali esigenze dei cittadini coinvolti in questa triste vicenda. Il Governo, con grande presunzione, ha ritenuto di non accogliere molti dei suggerimenti avanzati durante l'esame dei testi precedenti, tanto che ora è stato costretto a intervenire nuovamente sulla materia.

Non possiamo non notare, infatti, come le norme siano state così complicate che è diventato molto difficile per i cittadini concretizzare la ristrutturazione delle proprie abitazioni.

Allo stato attuale, l'unica misura adottata per far fronte ai disagi subiti consiste nel trasferimento delle popolazioni nelle strutture messe a disposizione lungo la costa adriatica. Il resto delle misure promesse dal Governo è rimasto inattuato e nessun intervento - in termini di viabilità, ripresa delle attività produttive agricole e commerciali, ricollocazione delle popolazioni nelle zone di origine attraverso le casette - è stato compiuto.

L'inserimento nel testo in esame, poi, poi dell'articolo 18, comma 4, relativo alla retribuzione di posizione dei dirigenti della struttura commissariale, non fa altro che evidenziare quanto sia ampio il distacco di molti rappresentanti politici dalla società civile. Era proprio opportuno?

Senza dubbio siamo anche contrari alla previsione delle varie procedure in deroga per la parte della ricostruzione, che riducono la trasparenza complessiva degli interventi, con il risultato di rendere una norma ordinaria un'eccezione. Il mio Gruppo, votando in precedenza favorevolmente a quei due provvedimenti, si era mostrato responsabile. Eravamo davvero convinti che dinanzi ad un tema così delicato anche noi avremmo potuto contribuire a dare supporto, aiuto, persino conforto alle popolazioni. Ci eravamo illusi che la vecchia politica e le istituzioni, di fronte a una priorità assoluta quale è la vita dei cittadini, la loro sicurezza e la loro incolumità, avrebbero messo da parte ideologie e schemi di partito, ma così non è stato. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il nostro disappunto, oggi, si traduce in rabbia, e a maggior ragione da quando abbiamo saputo che sei Paesi dell'Unione europea, fra cui la Germania, hanno pensato bene di rivedere al ribasso la proposta della Commissione europea che consentiva il finanziamento al 100 per cento con i fondi europei delle spese di ricostruzione nelle aree colpite da terremoto e da altre calamità naturali, portandolo al 90 per cento. Qui si tratta non solo di solidarietà, ma anche di rispetto per il dolore dei nostri connazionali, che hanno perso i loro cari, le loro abitazioni, i loro negozi; cittadini costretti a vivere ancora negli alberghi. Eppure, non era stato l'ex presidente del Consiglio Renzi a chiedere la flessibilità in Europa per lo 0,2 per cento del PIL, pari a 3,4 miliardi? E, soprattutto, non era la Merkel che a Maranello, rispondendo a una domanda sulla richiesta di flessibilità per il progetto Casa Italia, aveva detto: «Sono certa che l'Europa troverà una soluzione sensata». Cosa c'è di sensato nella scelta di abbassare al 90 per cento la quota del finanziamento?

A fronte di questa scelta, noi del Movimento 5 Stelle ci riteniamo indignati, ma soprattutto siamo preoccupati perché il nuovo DEF e la manovrina che state predisponendo saranno incentrati sulla ricostruzione del Centro Italia, senza che voi abbiate fatto bene i conti. La manovrina, che state preparando per evitare l'ennesima procedura di infrazione europea, dovrebbe, tra l'altro, includere anche un miliardo di euro (per tre anni) da destinare alle zone colpite dal terremoto. In effetti, è meglio usare il verbo al condizionale, dal momento che da sette mesi non si sono visti grandi risultati e,

anzi, ci sono paesi come Illica dove da pochissimo sono iniziate le operazioni di rimozione delle macerie.

È inutile ripetere che il miliardo di euro previsto dal Governo Gentiloni Silveri sembra una mossa politica ben studiata. La verità è che le misure sul terremoto, proprio perché non incideranno sul *deficit* strutturale, e quindi non saranno calcolate ai fini del *fiscal compact*, verranno applicate solo per dare un colpo di vernice non depressiva alla manovra e, quindi, non faranno altro che proseguire la politica annunciatoria di Renzi, che tira dritto senza ascoltare nessuno, nemmeno i suoi amici sindaci. A proposito, il fatto che questa maggioranza abbia deciso di non ascoltarli non può che dimostrare quel gretto atteggiamento di indifferenza che ha spinto gli stessi sindaci a ritenersi profondamente insoddisfatti del cosiddetto decreto *sisma-ter*.

Votare a favore di questo provvedimento significherebbe tradire il dolore, la rabbia, la delusione dei cittadini, che a gran voce ci chiedono: «Basta parole: vogliamo i fatti». È per questo che bisognava accogliere le numerose sollecitazioni e richieste che si sono manifestate anche nel corso di questi giorni, riconoscendo il ruolo determinante della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.

Il reale problema è che quelle terre sono state abbandonate dal 24 agosto. Si sta pensando a ricostruire scuole, cinema, ospedali, ma la vera preoccupazione è e rimane lo spopolamento. Era importante che le comunità locali restassero sul proprio territorio, perché questo avrebbe avuto un significato preciso: farle ripartire con più forza e coraggio. Invece assistiamo alla migrazione della popolazione, che rischia di diventare permanente e irreversibile.

Non dobbiamo e non possiamo dimenticare la gravità di quanto è accaduto: quelle zone dell'Italia centrale sono state colpite da un fenomeno che non ha precedenti per il ripetersi frequente di scosse così intense nel giro di pochi mesi. L'impegno per il terremoto è e deve rimanere una priorità assoluta e va affrontato con risposte più concrete e immediate e con le risorse necessarie. Ma purtroppo abbiamo la certezza che questo Governo non è all'altezza di assumersi seriamente un tale impegno.

Noi questa volta non ci saremo, non vogliamo renderci complici delle vostre scelte errate e siamo convinti - ancor più in riferimento alla decisione dell'ennesima fiducia - che il nostro voto contrario verrà, comunque, compreso da tutti i cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, devo dire che siamo rimasti francamente molto sconcertati dal fatto che il Governo abbia deciso di mettere la fiducia su questo decreto-legge. E non dovremmo certo oggi meravigliarci, dal momento che francamente abbiamo perso il conto di quante volte è stata posta la fiducia; anzi, questa è una vera e propria rifo-

ma che c'è stata nel Paese, al di là del *referendum*. Ogni decreto-legge, a seconda della Camera dalla quale parte l'*iter* di conversione, alla fine produce una lettura soltanto e finisce sempre con il solito esito, quello della fiducia.

Questa volta, però, ci siamo davvero meravigliati, perché avevamo sperato e francamente pensavamo a un esito diverso. In Commissione i vari senatori avevano provato a dare il loro contributo. Magari non si potevano apportare delle modifiche, ma forse questa volta si poteva partecipare in misura maggiore al lavoro, riuscendo ad arrivare alla conversione del decreto-legge attraverso l'*iter* che dovrebbe essere ordinario, e cioè attraverso la discussione degli emendamenti e la possibilità di esprimere il proprio pensiero e il proprio voto sul merito del decreto-legge. Ma anche questa volta ciò non sarà possibile.

Noi abbiamo presentato molti emendamenti, una serie di proposte che a noi sembravano assolutamente importanti e di buon senso, e potevamo ulteriormente dare il nostro contributo anche in Aula. E non lo dico per una questione di parte, ma perché la discussione degli emendamenti e magari la loro trasformazione in ordini del giorno avrebbero potuto dare un segnale forte e comunque essere una traccia per il quarto decreto-legge, che già di fatto è stato annunciato ed è in arrivo, sempre sul terremoto. Ma questo non sarà possibile. Noi avremmo espresso un voto favorevole sul decreto-legge, pur con molte critiche - adesso ci arrivo - proprio per dare un segnale importante alle popolazioni, e invece voteremo ovviamente no alla fiducia posta dal Governo.

Su cosa ci siamo concentrati? Ci siamo concentrati su una serie di proposte che riguardavano non soltanto le questioni su cui sono intervenuti un po' tutti, e cioè l'elenco dei Comuni del cratere o la congruità e la verifica degli interventi strutturali, ma anche altre molto importanti relative a una delle priorità, quella appunto del mantenere e rilanciare le attività produttive ed economiche nelle zone terremotate. Abbiamo presentato inoltre una serie di proposte sul recupero del patrimonio edilizio e sulle vicende delle scuole e del lavoro in particolare.

Signora Presidente, mi corre poi l'obbligo - e mi rivolgo anche ai colleghi, visto che siamo arrivati al terzo decreto-legge ed è stato preannunciato il quarto - di dire che sono rimasti irrisolti molti problemi e purtroppo dobbiamo contare anche una serie di ritardi non proprio piccoli (al riguardo sono state svolte delle manifestazioni, l'altro giorno, da parte di molte popolazioni). Per questo sarebbe stato assolutamente necessario discutere gli emendamenti e arrivare a un'approvazione ordinaria. Pensiamo soltanto alla questione delle unità abitative provvisorie, che erano finalizzate a consentire a tutti gli sfollati di ritornare al loro paese. Ad oggi sono più di 8.000 le persone che vivono in albergo e più di 1.500 quelle che vivono in strutture allestite in alcuni ricoveri precedenti presenti sul territorio, per non parlare poi della questione che riguarda la ripresa economica di quelle aree.

Quello che ci preme sottolineare è che noi non solo continuiamo ad avere - e questo decreto-legge ne è la dimostrazione - un approccio costantemente emergenziale, ma - ahimè - non riusciamo neanche a intervenire con adeguata immediatezza e urgenza su una serie di questioni prioritarie - anche perché è passato moltissimo tempo - come quella già citata delle unità

abitative. Tra l'altro, parlo di immediatezza in modo improprio, perché ribadisco che sono passati ormai moltissimi mesi.

Sappiamo perfettamente quanto i danni provocati dal terremoto siano notevoli: stiamo parlando di una stima di 23 miliardi di euro, a cui poi bisognerà aggiungere tutte le conseguenze che si mostreranno più a lungo termine. A maggior ragione, produrrà ulteriori danni il fatto di non essere riusciti ad affrontare per tempo e a risolvere una serie di questioni di emergenza, compreso il fatto di non intervenire in modo efficace per mantenere e riavviare le attività produttive in quelle zone, dalle attività turistiche a quelle dall'agricoltura, che ritengo siano state le più trascurate: pensiamo alle giornate drammatiche della neve e all'isolamento delle aziende agricole.

Credo, poi, che vi sia un altro tema, che purtroppo anche in questo decreto-legge traspare continuamente: vi è una tendenza a un accentramento di tutti i processi decisionali nelle mani del commissario straordinario, quando ormai dovrebbe essere evidente a tutti la necessità di un percorso più condiviso e partecipato a tutti i livelli, dai Comuni alle comunità locali, per coinvolgere più attivamente tutti i soggetti del territorio interessato. Io credo che questa sia l'unica possibilità di riuscire a rimettere in moto un processo di ricostruzione e riconversione.

Tra l'altro, la tragedia di l'Aquila nel 2009 e le modalità dell'epoca di gestione del periodo *post*-sisma dovrebbero avere insegnato qualcosa in tal senso. E, invece, credo - e questo è l'elemento che alla fine non ci fa guadagnare tempo, anzi fa ancora di più protrarre nel tempo le decisioni - che domini ancora il processo di accentramento delle decisioni. Il decreto-legge in esame doveva essere l'occasione e anche una svolta da questo punto di vista. E, invece, ancora una volta, si prevede - ad esempio - che il commissario straordinario accentri tutta la parte che riguarda il piano per dotare i Comuni interessati anche degli studi di microzonazione sismica.

Si prevede inoltre un'apposita convenzione, sempre gestita direttamente dal commissario, per il supporto tecnico-scientifico del centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche. E posso fare altri esempi, come la previsione dell'affidamento degli incarichi di progettazione, anche in questo caso inferiore alle soglie di rilevanza europea, tramite procedure negoziate, che riteniamo un processo ancora molto accentrato e che rischia, tra l'altro, di far scegliere la procedura negoziata, con una serie di difficoltà anche dal punto di vista della trasparenza.

Vi è un'altra questione che tutti abbiamo dimenticato. Io ricordo ancora il senatore Renzo Piano, invitato dall'allora presidente Renzi, venire a illustrare qui il grande progetto Casa Italia, del quale poi non abbiamo avuto più alcuna traccia. Eppure, sappiamo perfettamente che oggi 22 milioni di italiani vivono in zone altamente sismiche. Quindi la priorità, oltre alle emergenze e agli interventi per la ricostruzione tramite decreti, è di accompagnare rapidamente un piano straordinario, che aspettavamo visto era stato presentato in pompa magna, per la messa in sicurezza del nostro territorio.

Signora Presidente, colleghi, anche in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza noi insisteremo nel ripresentare interventi volti alla messa in sicurezza del nostro territorio, perché oggi non possiamo più continuare semplicemente e solamente a tamponare le emergenze a tra-

gedia avvenuta. Noi dovremmo aver capito - lo spero, ma a quanto pare le elezioni non servono mai - che l'unica possibilità per un Paese come il nostro di salvare le comunità locali e anche tutti i nostri beni culturali e le nostre bellezze è investire in un piano decennale o ventennale di messa in sicurezza del nostro territorio.

Noi, senatori della componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto, voteremo no alla questione di fiducia, ma onestamente avremmo voluto nel decreto-legge dare almeno un segno di approvazione anche per quanto riguarda le popolazioni colpite. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CERONI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro, il terremoto che ha colpito l'Italia centrale è stato particolarmente intenso e violento. Purtroppo il Governo ha sottovalutato e non ha saputo affrontare questa grave calamità in maniera efficace ed efficiente, dimostrandosi ancora una volta inadeguato. Il Governo, per di più, ha rifiutato qualunque confronto, consiglio e suggerimento.

Siamo al terzo decreto-legge e sono state emanate 18 ordinanze commissariali. Le procedure per superare l'emergenza e far ripartire la ricostruzione sono state di difficile interpretazione e, quindi, incomprensibili e farraginose. Dopo sette mesi siamo al punto di partenza. La protesta sta montando sui territori. Siete riusciti a scontentare tutti, cittadini, imprese, professionisti. I sindaci hanno perfino minacciato di riconsegnare la fascia al prefetto, seppelliti dalla burocrazia più che dalle macerie.

Vi avevamo suggerito fin dal primo decreto-legge di acquistare gli appartamenti invenduti sul territorio per collocare le famiglie che avevano perduto la casa. Ci siete arrivati dopo nove mesi, ma è evidente che gli appartamenti non li volete acquistare, perché il bando che avete fatto stilare prevede dei criteri in forza dei quali gli immobili acquisibili saranno solo poche decine. Avete voluto a tutti i costi acquistare le Soluzioni abitative in emergenza (SAE) al costo di 1.280 euro al metro quadrato, a cui si aggiunge l'urbanizzazione, ma si capisce che qui c'è di mezzo il Consorzio nazionale servizi di Bologna e guai a deviare dalla scelta.

In sette mesi sono state installate 63 casette rispetto alle 3.000 necessarie. A chi le ha pronte a un prezzo più basso del 30 per cento, la Protezione civile ha risposto di partecipare alla prossima gara. Avete comprato dei *container* di lamiera che a tutto assomigliano meno che a una casa. Coloro che avrebbero voluto comprare una casetta con risorse proprie hanno dovuto abbandonare l'idea per non incorrere nell'abuso edilizio.

Nel frattempo i cittadini sono stati deportati sulla costa, dove - tutti lo sanno - le strutture turistiche devono essere liberate per consentire la stagione estiva e, quindi, gli sfollati devono essere ricollocati altrove. Alcuni anziani sono al quarto spostamento. Basta leggere i giornali: da Porto Reca-

nati a Sirolo, 87 sfollati hanno lasciato il *camping* per fare posto ai turisti, tra lacrime e proteste. Poi ci sono gli albergatori, che hanno dovuto protestare per veder liquidati almeno parzialmente i servizi prestati. Ci sono ritardi nella liquidazione dei compensi a chi ha trovato una sistemazione autonoma. Ci sono problemi nel fare la rendicontazione: la piattaforma informatica alla quale i Comuni devono accedere per rendicontare le proprie spese è stata bloccata per settimane.

Immani sono i danni subiti dagli allevatori: centinaia di animali non hanno resistito ai rigori dell'inverno e sono morti a causa dei forti ritardi nella consegna delle stalle. Ne erano necessarie 1.400, ne sono state consegnate 33.

Il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma (articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016) è ancora da venire. L'indennità *una tantum* di 5.000 euro (articolo 45 del citato decreto-legge n. 189) a favore dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, delle attività commerciali, delle attività autonome e professionali non si sa che fine abbia fatto.

I sopralluoghi sono ancora in alto mare. In molti Comuni non si sa quando finirà la compilazione delle schede e la stima dei danni. La ricostruzione è al punto di partenza sia quella leggera, che quella pesante. Pensate che non sono state neppure rimosse le macerie a distanza di sette mesi. Ci sono voluti sette mesi per stabilire di chi fosse la competenza.

Con quali risorse i Comuni faranno la pianificazione urbanistica e daranno l'incarico per la microzonazione necessaria per ricostruire? Se si vuole ricostruire bisogna fare la verifica sismica del territorio. Il Governo mente quando dice che i paesi saranno ricostruiti dove e come erano. Le norme sulla microzonazione sismica prevedono il trasferimento di interi Comuni.

Manca ancora l'ordinanza del commissario Errani per il ripristino con il miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili a uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti. Le bozze in circolazione sono fonte di molti dubbi e perplessità, ad iniziare dai costi a metro quadro riconosciuti per la ricostruzione, che sono diversi rispetto a quelli praticati all'Aquila e in Emilia Romagna.

Dove sono i criteri attraverso i quali vengono finanziati gli interventi della ricostruzione pubblica? Chi fa queste scelte? Perché un determinato Comune viene finanziato e un altro no? Forse ci vorranno i magistrati; come in ogni situazione in Italia saranno loro a dover intervenire. L'ANAS ha avuto assegnati 389 milioni di euro per 408 interventi urgenti e senza bando per la viabilità danneggiata dal terremoto e praticamente non è stato fatto ancora nulla. I cimiteri sono ancora bare a cielo aperto. I fondi stanziati sono totalmente insufficienti e risibili rispetto ai 23,5 miliardi di euro di danni stimati: 1,7 miliardi di euro stanziati per il 2016-2017 sono una miseria rispetto alle necessità.

Avete perfino ignorato le richieste dei sindaci. I Comuni stanno sostenendo ingenti spese, non sostenibili con i modesti bilanci dei piccoli Comuni, per far fronte all'assistenza della popolazione e alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati pericolosi per la pubblica incolumità. Consentire un'anticipazione di tesoreria più ampia per far fronte alle necessità degli

enti locali colpiti dal terremoto era un dovere. Si doveva prevedere compensazioni delle entrate, ridotte per effetto delle esenzioni e delle sospensioni, prevedere una compensazione delle perdite di gettito della TARI, procrastinare le rate dei mutui degli enti locali anche per il 2018. I sindaci giustamente temono di essere costretti a chiudere in dissesto i bilanci dei loro Comuni.

Avete detto no a tutto.

Infine, il ministro Padoan ha dichiarato che le spese per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto - ci sono le agenzie - non saranno conteggiate nel saldo strutturale; perché allora le volete conteggiare nei saldi degli enti locali? L'esclusione dal saldo non è prevista neanche per le donazioni liberali e per gli indennizzi assicurativi. Così facendo impedito di spendere anche quelle misere risorse disponibili.

Da ultimo, era opportuno prevedere l'istituzione della zona economica speciale (ZES) per favorire le imprese che vogliono ripartire e investire nei territori terremotati. Senza un incentivo chi volete che vada lì a investire o spendere qualche centesimo? Qualcuno mi ha spiegato che il Governo ha volutamente rinviato le richieste dei sindaci al prossimo decreto-legge che accompagnerà il DEF. Per addolcire la pillola di nuove tasse agli italiani diranno che servivano gli aiuti per le zone terremotate.

Mi sembra quindi evidente il nostro voto contrario al provvedimento in esame perché Forza Italia non può votare la fiducia al Governo, tuttavia nel presente decreto-legge ci sono mille ragioni per votare contro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico d'istruzione secondaria «Guglielmo Marconi» di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia (ore 18,15)

FABBRI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge oggi all'attenzione dell'Assemblea risponde ad una situazione eccezionale per gravità che si è verificata in questi mesi e che è culminata, a metà gennaio, in una drammatica concomitanza di eventi: un nuovo sciame sismico contemporaneamente ad un abnorme peggioramento atmosferico, con neviccate che non si registravano da decenni. Si è trattato di una situazione eccezionale ed unica che ha coinvolto Regioni già colpite e fiaccate dal terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre, arrivando

do a mettere in ginocchio quattro Regioni: Lazio, Umbria e, ancora più massicciamente, Abruzzo e Marche.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,16)

(Segue FABBRI). Nel corso del dibattito in merito al provvedimento in discussione, necessario ed indispensabile per andare incontro alle esigenze di comunità che rappresentano, in quanto a storia artistico-culturale e produttività, l'ossatura del nostro Paese, anche da parte dei colleghi della Camera sono stati ricordati i numeri di questa emergenza che purtroppo, insieme a quelli delle vittime, lasciano sgomenti e segnano e segneranno la storia del nostro Paese. Sono quattro le Regioni coinvolte, oltre 140 i Comuni interessati: 142.000 sopralluoghi, di cui due terzi nella Regione Marche, richieste per oltre 200.000 istanze. Si tratta di un impegno senza precedenti assunto dai nostri operatori di soccorso (come la Protezione civile, l'Esercito e il Corpo dei vigili del fuoco, cui va la gratitudine nostra profonda) e dalle amministrazioni locali, in prima linea anche loro nella gestione. Non voglio dimenticare l'impegno, serio e leale, del Governo e del Parlamento, perché mai sono stati messi da parte gli obiettivi di aiuto e sostegno verso le nostre comunità. Lo dico da marchigiana che, con grande sofferenza, vede la sua Regione ancora segnata dall'emergenza, con il dato più alto di sfollati (circa 30.000 persone), cui si è cercato di garantire comunque un alloggio e una sistemazione, e con la preoccupazione di osservare come sia stato duramente colpito il settore economico-produttivo, già piegato dalla crisi, con il rischio di alimentare anche fenomeni di spopolamento soprattutto nelle aree interne.

Per questo, consapevoli dell'impatto del sisma sulle economie delle aree coinvolte, il Gruppo del Partito Democratico ha proposto in 10ª Commissione un'indagine conoscitiva sulle conseguenze dirette e indirette che esso ha prodotto sulle nostre economie. Insieme all'emergenza abitativa, dobbiamo assolutamente affrontare il tema della ricostruzione del tessuto sociale - a partire dalle strutture scolastiche e abitative - ma anche quello economico-produttivo, per creare una prospettiva di ripresa per il ritorno alla normalità dei nostri territori. Tali misure sono state proposte e riprese prontamente dal Governo con il testo in discussione. Non sfugge che altri provvedimenti e altre misure saremo chiamati a mettere in campo per questa sfida nazionale che è la ricostruzione dei nostri borghi, delle nostre chiese, delle nostre eccellenze produttive, delle nostre comunità: penso alla prossima partita che siamo chiamati a vincere con l'istituzione delle zone franche.

Con il decreto-legge in esame, che poggia sul precedente ampliandolo e migliorandolo, anche alla luce delle nuove necessità emerse nel mese di gennaio, poniamo le basi per una semplificazione normativa e procedurale nella ricostruzione, non cedendo sulla regolarità e sulla trasparenza, ma dando una prospettiva di velocità rispetto ai suoi tempi, soprattutto per quanti operano sui nostri territori e nei Comuni colpiti e che sentono, giustamente, il peso dell'emergenza che affligge i propri cittadini, oltre a garantire interventi a sostegno del lavoro, delle imprese, della formazione scola-

stica e a valorizzare il ruolo degli enti locali, il loro protagonismo nella ricostruzione.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 18,19)

Il decreto-legge contiene, nella sua articolazione, disposizioni urgenti per l'accelerazione dei provvedimenti. In particolare, si prevede che il commissario straordinario promuova un piano per dotare i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello 3. Le Regioni si occupano dell'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria utilizzando la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando con le stazioni appaltanti, e procedono al sorteggio degli esecutori dei lavori attraverso l'anagrafe antimafia o gli elenchi tenuti dalle prefetture. Si rafforza il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione a una specifica anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. Si stabilisce che tutti gli operatori economici interessati siano comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, atteso che siano iscritti all'anagrafe e abbiano, ovviamente, i requisiti previsti per legge. Alle Regioni spetta poi il compito della gestione delle macerie. Gli studenti delle zone del sisma avranno la possibilità di vedersi riconosciuto l'anno scolastico 2016-2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. È previsto un rafforzamento del personale tecnico e amministrativo degli enti locali per far fronte alle tante pratiche aperte che riguardano, per esempio, le richieste di agibilità degli edifici, prevedendo assunzioni a tempo determinato da parte di Province e Comuni, con questi ultimi che tornano a occuparsi di pianificazione urbanistica. È stata estesa la platea che potrà beneficiare della sospensione dei mutui. Le imprese potranno delocalizzare anche se la Provincia limitrofa si trova in un'altra Regione. Viene dato corpo alle politiche di sostegno alle fasce deboli con 41 milioni di euro stanziati per il 2017, accedendo alla misura nazionale di contrasto alla povertà, che tiene soprattutto conto dell'impovertimento delle popolazioni vittime del sisma. Per i lavoratori autonomi, le imprese e gli agricoltori è riconosciuta la possibilità di fare richiesta della cosiddetta busta paga pesante, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta.

Sono altresì previsti finanziamenti agevolati per le imprese; è consentito allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, per le micro, piccole e medie imprese, con una sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate.

Esiste un tema importante che viene posto dai Comuni interessati, come ha ben evidenziato questa mattina l'ANCI sugli organi di stampa. Il decreto-legge prevede che per la quota relativa alle imposte sugli immobili inagibili la copertura sia garantita. Sulla parte dei tributi sospesi, comunque, il riavvio del pagamento a fine anno con rateizzazione verrà debitamente coperto dal decreto-legge, come riferito anche in Commissione dal sottosegretario Paola De Micheli, che ringrazio per il lavoro svolto.

La strada, e dunque la nostra risposta, potrebbe essere quella di valutare a consuntivo (e cioè a esercizio chiuso) di non applicare le sanzioni agli enti terremotati che eventualmente non riuscissero a rispettare l'equilibrio tra entrate finali e spese finali. Dunque, qualora in sede di certificazione finale dovessero emergere casi di enti del cratere con un saldo negativo tra le entrate e le spese finali per l'anno 2017 per investimenti finalizzati alla ricostruzione, si potrà intervenire, una volta chiuso l'esercizio finanziario, sul sistema sanzionatorio. È, comunque, possibile nel corso di questo anno per i Comuni spendere liberamente quanto incassato da donazioni o rimborsi assicurativi.

Questo è il cuore del decreto-legge, un buon decreto-legge, lo stesso che purtroppo, questa mattina e in questa Aula, è stato oggetto di strumentalizzazione da parte delle opposizioni. Mi richiamo precisamente all'intervento del collega Azzollini che, non entrando nel merito del provvedimento, ha esclusivamente enfatizzato il fatto che si tratti di deroghe. La deroga - ricordo a tutti - è la costrizione a una vita e a un quotidiano stravolti dal primo evento del 24 agosto. Le deroghe, ricordo ancora, sono il miglioramento di impianti legislativi fatti sull'emergenza dandogli organicità. Ci troviamo di fronte a un dramma, frutto di un evento senza precedenti, che ha segnato questo Paese in modo profondo, con ferite ancora da sanare che coinvolgono migliaia di cittadini provati anche psicologicamente. Spiace, dunque, ascoltare che non si valorizzi il lavoro fatto dal Governo e da tutti quelli che responsabilmente tornano sui loro territori e che non cavalcano il dolore, ma cercano di dargli una risposta responsabile e compiuta.

Nessuno di noi pensa di aver esaurito, con questo decreto-legge, l'immane sfida della ricostruzione, anche psicologica. Lo stesso presidente del Consiglio Gentiloni Silveri lo ha detto in modo chiaro annunciando le prossime azioni del Governo: un fondo di oltre un miliardo l'anno per tre anni per la ricostruzione. Già risorse e finanziamenti sono stati messi in campo, siamo infatti al terzo decreto-legge, solo per ricordare e ribadire la portata dell'emergenza, unica ed eccezionale per proporzione e per tempistica con eventi sismici che si sono succeduti quasi ininterrottamente.

Ricordava questa mattina la collega Stefania Pezzopane che se si fosse intervenuto nel 2009 come si è fatto adesso probabilmente la storia del territorio coinvolto allora dal sisma sarebbe stata diversa. Oggi, invece, da alcuni abbiamo ascoltato soltanto parole di strumentalizzazione per finalità di ordine politico che non meritano i cittadini, che non meritano le comunità colpite. Ci siamo tutti adoperati fin dal primo momento, perché la ricostruzione di queste regioni è una sfida nazionale, che riguarda tutto il Paese.

Questi territori rappresentano il cuore dell'Italia, per storia, arte, cultura - non a caso la norma sull'8 per mille per i beni culturali -, ma anche per il ruolo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del *made in Italy*. Il cuore e l'identità del Paese che siamo risiedono in questi borghi e in queste cittadine. La demagogia e la battaglia politica dovrebbero cedere il passo di fronte al lutto, alla sofferenza, anche ai coraggio di quanti e quante stanno cercando di rialzarsi e che hanno il diritto di sentire che le istituzioni sono loro vicine, così come le istituzioni hanno il dovere - prima di tutto morale -

di mettere da parte il confronto politico, le nostre conflittualità, per mettersi al servizio dei territori e dei cittadini.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula, per assistere ai nostri lavori, una delegazione di studenti della facoltà di economia della Libera università di Bolzano, alla quale rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2756 e della questione di fiducia (ore 18,27)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2756, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Ricchiuti).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Ricchiuti.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre
Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi,
Bonaiuti, Borioli, Brogna, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Galdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Sollo, Sonogo, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Bernini, Bertorotta, Bignami, Blundo, Boccardi, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagnone, Cotti, Crosio

D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Di Maggio, Divina, Donno

Endrizzi

Fazzone, Ferrara Mario, Floris

Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Girotto

Iurlaro

Langella, Lezzi, Liuzzi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Montecchi, Moronese, Mussini

Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocchi, Piccinelli, Piccoli, Puglia

Quagliariello

Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Schifani, Sciascia, Scibona, Scoma, Serafini, Serra, Simeoni, Stefani

Tarquino, Taverna, Tosato

Vacciano, Volpi

Zin, Zizza, Zuffada.

Si astengono i senatori:

Fucksia.

(Il senatore Stefano dichiara di non partecipare al voto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2756, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	260
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	153
Contrari	104
Astenuti	1

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 8.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, ieri, con l'approvazione del provvedimento per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, in questa Assemblea è stato fatto un piccolo passo per cercare di ristabilire il clima di fiducia nel sistema bancario, ma anche nel mondo della politica. Io chiedo anche un'altra cortesia.

La Toscana è l'unica Regione esclusa dall'accesso diretto al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il tessuto imprenditoriale della Toscana vive una profonda crisi, ma anche le banche toscane vivono la stessa crisi. Il Monte dei Paschi è solo una piccola parte del sistema bancario toscano. C'è una delibera della Conferenza Stato-Regioni che impone che la Toscana possa accedere al fondo di garanzia nazionale solo attraverso i confidi e questo non accade.

Chiedo, quindi, al Governo e alla Regione Toscana di impegnarsi. In Regione Toscana è stata appena depositata una mozione affinché in sede di Conferenza Stato-Regioni venga rimosso questo vincolo che non è affatto di aiuto al territorio toscano. Io chiedo che la Regione Toscana, insieme al Governo, compiano un ulteriore passo per ridare lustro a un territorio che, dopo tutti gli scandali verificatisi, se lo merita. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 aprile 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Discussione congiunta dei documenti:

1. Relazione sull'attività svolta, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (*Doc. XXIII, n. 10*)

2. Relazione sull'attività svolta, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (*Doc. XXIII, n. 23*)

II. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) - Relatori D'ASCOLA e BUEMI (*Relazione orale*) (10-362-388-395-849-874-B)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni (302)

- Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (1019)

- PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere (1151)

- CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (1789)

- AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche (1907)

- Relatore RUSSO (*Relazione orale*)

2. Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatori TOMASELLI e MARINO Luigi (*Relazione orale*) (2085)

alle ore 16

Interrogazioni

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (2756)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2756, pagg. 4-36. Cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 802.

ARTICOLI DA 1 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A

CAPO I

NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1), da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilità previste all'alinea della presente lettera»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.».

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000”».

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1-quater. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «gli Uffici speciali per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione».

1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale».

2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel programma delle infrastrutture ambientali è compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree»;

a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati»;

a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo

34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis* del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale»;

b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.

2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

2-quater. All'onere di cui al comma *2-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessiva».

mente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4».

2-*septies*. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata. di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti *internet* istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.

2-*octies*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse.

Articolo 2.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza)

1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi

pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorvegliare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. Ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma può anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione,

da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprendente l'indicazione dei relativi costi.

3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresì comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti».

Articolo 3.

(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed esterne» sono inserite le seguenti: «e gli impianti»;

b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa appaltatrice.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammis-

sione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.

1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma *1-bis* e dei contributi di cui al comma *1-ter* da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo *5-bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

1-sexies. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2012, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del citato Protocollo d'intesa.

1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente.

1-octies. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma *1-septies*.

1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi *1-septies* e *1-octies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la

ricostruzione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

1-*decies*. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è consentito solo all'interno dello stesso comune.

1-*undecies*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1».

Articolo 4.

(Adeguamento termini per la richiesta di contributi)

1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.».

Articolo 5.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera *a-bis*) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al comma 1 può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di cor-

so, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.

2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a causa degli eventi sismici, è assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

Articolo 6.

(Conferenza permanente e Conferenze regionali)

1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;

a-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti»;

b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera *e*) è abrogata.

2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto»;

b) al comma 6:

1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» e dopo le parole: «ed ai siti di deposito temporaneo» sono inserite le seguenti: «, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5»;

c) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario,» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

e) il comma 10 è abrogato.

e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da *13-ter* a *13-octies* del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma *13-bis* del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *qq*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-*ter*, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-*ter* del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-*bis* del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo».

2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-*bis*.

(Interventi volti alla ripresa economica)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. – *(Interventi volti alla ripresa economica)*. – *1.* Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento ri-

spetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

Articolo 7-ter.

(Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «per l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 8.

(Legalità e trasparenza)

1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,

previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «o in data successiva» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda.».

Articolo 9.

(Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata)

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;

c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

Articolo 9-bis.

(Indennità di funzione)

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale».

Articolo 10.

(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)

1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.

2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 al medesimo decreto-legge alla data del 26 ottobre 2016;

b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente

inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.

4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo 2005, pubblicata nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la regione illustra le modalità organizzative per garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le regioni in piano di rientro, tale piano è oggetto di valutazione nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali)

01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma *2-bis*, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 31 dicembre 2017».

1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016»;

2) la lettera *b)* è abrogata;

3) alla lettera *l*), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*l-bis*. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

c) al comma 2, le parole: «, della telefonia e della radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e della telefonia.»;

c-bis) al comma 7, le parole: «dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»;

d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

e) al comma 11:

1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-*bis*,»;

2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«*11-bis*. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera *c*), della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

g-bis) al comma 16, le parole: «28 febbraio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare

massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»;

b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;

c) dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

«13-*ter*. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-*ter* e 12 del presente articolo.».

10-*bis*. L'articolo 6, comma 10, lettera *e-bis*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.

12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.

13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».

15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 11-bis.

(Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica

prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 11-ter.

(Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

Articolo 12.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

Articolo 13.

(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes)

1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della sche-

da AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.

2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista. Con le medesime ordinanze sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

4-bis. Al fine di garantire il più elevato *standard* professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti più idonei allo scopo.

4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione)

1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sentiti i comuni interessati, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei ri-

spettivi ambiti territoriali, prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti, unità immobiliari ad uso abitativo agibili o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia, da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016, e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016. In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente.

1-*bis*. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

3. Le proposte di acquisizione sono sottoposte, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo

dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica nel cui territorio sono ubicati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

Articolo 15.

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e

che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4-ter. La disposizione di cui al comma *4-bis* si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15-bis.

(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli e-

venti sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 17.

(Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali)

1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».

2. Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal

primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Articolo 17-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità)

1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.

Articolo 18.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;

2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;

3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Fermo restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione

di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi *5-bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

b-bis) dopo il comma *1-bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter*. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma *1-ter* sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

2. Le unità di personale di cui all'articolo *15-bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'articolo *15-bis*, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».

4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;

a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagiati e della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016.

3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3»;

a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;

a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su speci-

fici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.».

5. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,

nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-ter. I contratti previsti dal comma *3-bis* possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma *3-bis*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma *3-bis*, può essere superiore a trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quinquies* si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma *1-bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provin-

cia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse».

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «pari a 2,0 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione,».

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-bis* si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo *7-bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti.

5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata».

5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo *67-bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma *5-bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma *5-bis*, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 18-*bis*.

(Realizzazione del progetto «Casa Italia»)

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. È lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18-ter.

(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017)

1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 18-quater.

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18-quinquies.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni

dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni dei commi 10, *10-bis* e *10-ter* si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto».

Articolo 18-*sexies*.

(Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: «nonché la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016».

Articolo 18-*septies*.

(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo».

Articolo 18-*octies*.

(*Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa*)

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera *a-bis*) del comma 1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di Regione, in qualità di vice commissario, provvede a comunicare al Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-*quater*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-*quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.

3-*sexies*. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera

a-bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016».

Articolo 18-*novies*.

(Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998» sono inserite le seguenti: «e, in Umbria, del 2009».

Articolo 18-*decies*.

(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

Articolo 18-*undecies*.

(Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016)

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «allegati 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-*bis*»;

b) all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*»;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*»;

d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis*»;

e) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*»;

2) al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*»;

f) è aggiunto, in fine, l'allegato 2-*bis*, di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

CAPO II

ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Articolo 19.

(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile)

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello svolgimento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi della Commissione per l'at-

tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 19-*bis*.

(Unità cinofile)

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 20.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile)

1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

Articolo 20-*bis*.

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la

progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella *home page* del sito *internet* dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Articolo 20-ter.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanzia-

ri con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Articolo 21.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;

c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

2. L'importo di 47 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

Articolo 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziata in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, può destinare fino a 205 milioni di euro per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Articolo 21-ter.

(Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale)

1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A

(Art. 18-undecies)

«Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)»

NB. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 3 aprile 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 802 .

Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Guldani nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2756**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge segna il raggiungimento di traguardi importanti nella gestione del dopo terremoto: aumenta, infatti, il sostegno alle popolazioni colpite, rende le procedure più snelle e più veloci e finalmente crea condizioni e opportunità per il futuro sociale ed economico di Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio.

Il Parlamento agisce in via legislativa. Ma consentitemi di ringraziare coloro i quali hanno effettivamente aiutato le popolazioni quotidianamente in questi mesi. Un grazie di cuore all'Esercito italiano e alla Protezione civile perché senza la loro organizzazione e lo spirito di abnegazione mostrato non sarebbe stato possibile gestire la fase acuta dell'emergenza: ad oggi, non c'è nessuno senza un tetto sopra la testa, nonostante la dimensione del fenomeno, e questo lo dobbiamo a loro.

Il provvedimento che stiamo per approvare innanzitutto va a migliorare, ad ampliare, a snellire le misure contenute nel decreto n. 189, che è stato emanato a seguito del terremoto del 24 di agosto, che già di per sé conteneva degli aspetti importanti: ad esempio ha introdotto, per quanto riguarda i contributi sulla ricostruzione delle abitazioni private, il nesso di causalità ed effetto, che consente quindi di applicare anche il risarcimento a quelle abitazioni che sono fuori dal cratere, un elemento innovativo di qualità.

Sul tema stiamo per convertire il terzo decreto-legge, a cui ovviamente hanno fatto seguito anche diverse ordinanze della Protezione civile, ed è un decreto che va a mantenere, come è giusto che sia, la normativa adottata in questi mesi. Al di là della retorica o dell'opportunità politica di certe affermazioni, il fronteggiare un'emergenza di questa portata non può che avvenire in tal modo, attraverso accorgimenti ed aggiustamenti progressivi. A tutti ricordo quello che è successo anche a L'Aquila: sono stati tanti i provvedimenti legislativi per fare in modo che a tutti i cittadini lo Stato riuscisse a dare le giuste risposte.

Allora, i provvedimenti vanno aggiornati: quindi il provvedimento in esame va proprio in questo senso, quello di migliorare il contenuto del decreto n. 189, che fu fatto a suo tempo, perché i terremoti sono anche diversi: quello che è successo, in particolar modo, in Abruzzo e nella provincia di Teramo è un terremoto che ha avuto, come dire, oltre proprio l'evento sismico, la concausa e la concomitanza anche della neve e delle frane; quindi, ogni terremoto ha la sua particolarità ed è giusto che il Parlamento ovviamente aggiorni la normativa, in modo che possiamo dare quelle risposte che i cittadini si aspettano da noi.

Per quanto riguarda i contenuti del decreto, bene l'allargamento dei Comuni ricompresi nel cratere: ai 131 Comuni originari sono stati aggiunti ulteriori 9 Comuni che sono tutti abruzzesi (cinque della Provincia di Teramo, tre de L'Aquila e uno di Pescara). E anche vero che altri Comuni limitrofi, confinanti, magari avevano giustamente l'ambizione di poter entrare

nel cratere. A tal riguardo credo doveroso che non si creino disparità di trattamento fra comuni limitrofi che si ritrovano a fronteggiare simili situazioni; ma in merito penso che si possa porre rimedio con il prossimo decreto; oltretutto nei prossimi provvedimenti bisognerà trovare degli strumenti che consentano di armonizzare le posizioni di chi sta dentro e fuori il cratere.

È chiaramente un *work in progress*, non poteva essere diversamente, considerata la complessità del tema e la vastità dell'area emergenziale.

Tra le modifiche apportate in Parlamento da segnalare sicuramente è la misura della cosiddetta "busta paga pesante"; allo stesso tempo è stato prorogato per tutti i cittadini il termine, dal 31 marzo al 21 aprile, per presentare o integrare le dichiarazioni per accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ma ci sono due novità importanti in questo provvedimento sul terremoto, due novità uniche, che non sono mai state in precedenza adottate, cioè l'equiparazione dei danni da terremoti - rispetto alle case di civile abitazione - ai danni derivanti da frane, maltempo e quindi anche nevicate, sia dentro al cratere che fuori. E un elemento importante di innovazione, con cui riusciremo a rispondere alle tante criticità presenti sul territorio, e subite dai cittadini, non solo per via del terremoto ma anche per le tante frane che poi hanno prodotto ovviamente crolli di edifici e palazzine.

Altro risultato ottenuto grazie al lavoro di maggioranza è il riconoscimento del danno indiretto, importante strumento, soprattutto per settori strategici quali il turismo, il commercio e l'artigianato. Abbiamo anche apprezzato le assicurazioni sul fatto che i 23 milioni stanziati a questo proposito rappresentino un inizio. Sottolineiamo, infatti, che, per il settore del turismo, nelle quattro Regioni si stima fino adesso una perdita di 170 milioni di euro. Questo dato, da solo, evidenzia quanto sia urgente identificare nuove risorse.

Altro aspetto positivo del decreto-legge è la proroga di alcuni termini di adempimenti tributari, grazie alla quale le imprese, i lavoratori autonomi e gli agricoltori hanno possibilità di contrarre finanziamenti agevolati e il pagamento dei contributi fino all'anno 2018.

Sono state delineate oltretutto agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo nelle quattro Regioni: uno strumento importante al quale gli imprenditori potranno accedere con più facilità. Così come abbiamo introdotto ulteriori elementi per quanto riguarda il sostegno agli investimenti delle imprese con il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per il Mezzogiorno: abbiamo stanziato la misura del 25 per cento per le grandi imprese, il 35 per cento per le medie imprese, il 45 per cento per le piccole imprese. Infine, abbiamo dato ulteriori risorse al MIUR per andare a verificare la vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, con priorità dentro al cratere e poi anche fuori. Sono risorse che possono essere utilizzate anche per la progettazione degli edifici. Voglio anche ricordare i 3 milioni per la residenza studentesca dalla Università di Teramo, che sta ovviamente vivendo un momento di difficoltà. Quindi sostegno all'istruzione, alla cultura per guardare con più ottimismo al futuro di questi territori.

Un'altra misura di rilievo consentirà di dirottare l'8 per mille dell'Irpef direttamente alla ricostruzione e al restauro di beni culturali danneggiati o distrutti. Stiamo parlando di quasi 50-100 milioni annui fino al 2026: tanti soldi che andranno ad essere investiti per i beni culturali.

In futuro ci sarà ancora da lavorare sul tema. Un aspetto che non potrà e dovrà essere trascurato è quello relativo al sostegno economico del tessuto produttivo locale. Chiediamo però adesso al Governo il massimo impegno, in sede europea, sia per le zone franche che per l'approvazione del Regolamento sulle zone economiche speciali.

Crediamo però che sia anche ora che si ponga, in sede europea, il tema del terremoto non più solo come gestione dell'emergenza, richiesta di aiuto o prevenzione, ma come vera e propria area di debolezza sistemica. Il nostro Paese infatti, tranne che in poche zone, è praticamente tutto a rischio sisma e gli eventi sismici sono sempre più frequenti e prolungati nel tempo.

Dobbiamo avere la forza di negoziare, nel quadro dei Trattati europei, un insieme di regole speciali, specifiche ed organiche che ci consentano di fronteggiare con continuità questa nostra debolezza.

In merito al ristoro dei danni derivanti dal maltempo, sappiamo tutti che nella normativa c'è un buco, per i Comuni posti fuori cratere, per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, tutta la ricostruzione pubblica e, soprattutto, il riconoscimento delle spese d'emergenza; su questo il Governo si è impegnato e io credo che si debba intervenire nel prossimo decreto utile, sia esso sugli enti locali o sul sisma nuovamente. Voglio anche ricordare che noi abbiamo lasciato fuori delle altre emergenze che si sono verificate per il maltempo nel gennaio del 2017, ed alcune aree, e in particolare mi riferisco alla Sicilia; c'è un impegno del Governo assunto alla Camera e noi incalzeremo il Governo su questo perché è chiaro che non possiamo pensare di fare misure importanti per un territorio e trascurarne esattamente un altro.

Infine, un pensiero a tutti coloro che stanno affrontando con coraggio questa calamità e a tutti coloro che, con grande generosità, stanno prestando la loro opera e il loro sostegno alla ricostruzione.

Concludo, Presidente, dicendo che, per questi motivi e per tanti altri che non ho avuto modo e tempo di illustrare, il voto di Alternativa popolare sarà favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonfrisco, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Compagna, D'Anna, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gambaro, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Silvestro, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; D'Alì, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea

parlamentare NATO; Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro la senatrice Erica D'Adda, in sostituzione della senatrice Linda Lanzillotta, dimissionaria.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 4 aprile 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM (2016) 881 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 maggio 2017.

Le Commissioni 2ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'11 maggio 2017.

La Commissione europea, in data 4 aprile 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM (2016) 882 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 maggio 2017.

Le Commissioni 2ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'11 maggio 2017.

La Commissione europea, in data 4 aprile 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM (2016) 883 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 18 maggio 2017.

Le Commissioni 2ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'11 maggio 2017.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fazzone, Pelino, Romano, Gasparri, Minzolini, Alicata, Amidei, Gibiino, Palma, Carraro, D'Alì, Malan, Caliendo, Sibilìa, Fasano, Maria Rosaria Rossi, Bocca, Serafini, Zuffada, Azzollini, Schifani, Piccinelli, Conti, Pagnoncelli, Marin, Sciascia, Razzi, Cardiello, De Siano, Floris, Galimberti, Capacchione, Fravezzi, Lai, Mastrangeli, Davico, Liuzzi, Di Biagio, Zin, Mario Mauro, Stefani, Tosato, Consiglio, Formigoni, Albertini, Giovanardi, Pepe, Elena Ferrara, Maurizio Romani, Bencini, De Pin, De Petris, Uras, Cervellini, Petraglia, Barozzino, Bignami e Bonfrisco hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00771 del senatore Buemi ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00771, del senatore Buemi, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cociancich, Cardinali, Ginetti, Amati, Mattesini, Manasse-ro, Pagliari e Orellana hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07312 della senatrice Pezzopane.

Interrogazioni

FASIOLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che dal 1° marzo 2017 l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è privo di un coordinatore dopo il pensionamento del precedente, Pietro Biasiol;

considerato che:

la mancata nomina del nuovo reggente dell'USR sta creando diversi problemi organizzativi in tutta la regione, considerato anche che il direttore Biasiol, per motivi legati alla carenza di personale, aveva avvocato a sé anche la reggenza degli uffici periferici degli ambiti territoriali di Pordenone, Udine e Gorizia;

la situazione è difficile e preoccupante e rende alquanto realistico il rischio di paralisi paventato dai rappresentanti sindacali e dai dirigenti scolastici, considerata anche l'ormai imminente discussione sugli organici;

considerato, inoltre, che:

la carenza di personale scolastico sia dirigenziale che ATA in Friuli-Venezia Giulia è un problema che si trascina da anni e, nonostante sia stato più volte rappresentato nelle sedi opportune, è rimasto purtroppo ancora irrisolto;

a causa del grave *deficit* di personale, circa il 60 per cento in meno delle risorse necessarie, a molti dirigenti scolastici del Friuli-Venezia Giulia è stato affidato il secondo e persino il terzo incarico;

a complicare la situazione vi è anche il fatto che, a tutt'oggi, nonostante i continui annunci, non è stato ancora bandito il concorso per dirigenti scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se non ritenga di dover procedere con la massima urgenza alla nomina del nuovo dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo, laddove necessario, una nomina transitoria per scongiurare una situazione di blocco di funzionamento dell'apparato scolastico regionale e provinciale, considerato che 3 su 4 ambiti territoriali risultano scoperti;

in considerazione della collocazione transfrontaliera e della specialità regionale del Friuli-Venezia Giulia, se non ritenga opportuno rivalutare la decisione di declassamento dell'USR di tale regione, restituendo ad esso piena e riconosciuta autonomia.

(3-03644)

FASIOLO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 14 e 15 settembre 2016, presso lo stabilimento Fincantieri SpA di Monfalcone (Gorizia), in salderia B, durante il turno iniziato alle ore 22 e terminato alle ore 6 del mattino, 4 operai sono stati considerati in sospensione lavorativa «al di fuori» della pausa consentita e, a seguito di tale episodio, sono stati licenziati;

i 4 lavoratori si sono rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia e nel primo grado di giudizio dagli atti processuali è emerso che non vi era recidiva a carico dei lavoratori, che non vi erano indicazioni scritte sulla collocazione della pausa di lavoro in una determinata fascia oraria e che, per stessa ammissione aziendale, vi era flessibilità, tanto che in altri casi la pausa era stata spostata. A detta dei legali dei 4 operai, il problema è nato da una mancanza di comunicazione tra superiore ed operai circa la collocazione temporale della mezz'ora di pausa consentita;

il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha emesso ordinanza, avendo accertato l'"illegittimità" dei licenziamenti ed ha disposto l'immediato reintegro dei lavoratori a carico della società Fincantieri, condannandola a ricostituire la posizione assicurativa e contributiva dei dipendenti con adempimento dei relativi oneri, nonché a corrispondere le retribuzioni globali risultanti dalle ultime buste paga emesse a loro favore, dal licenziamento all'effettivo reintegro, oltre al pagamento delle spese legali;

il pronunciamento del giudice applica rigorosamente l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nella più recente versione, la quale impone di dichiarare illegittimo il licenziamento quando il fatto rientri tra le condotte punibili mediante sanzione conservativa, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; a tal proposito, il contratto collettivo nazionale applicato da Fincantieri prevede che in caso di abbandono del posto di lavoro (inteso anche come sospensione arbitraria o ritardata ripresa) la sanzione applicabile vada dalla multa alla sospensione (sanzione massima irrogabile);

l'azienda ha annunciato di proporre opposizione in tutte le sedi, imputando ai lavoratori licenziati di aver tenuto una condotta rischiosa per se stessi e per gli altri ed ha deciso di non dare seguito al reintegro fisico sul posto di lavoro dei 4 operai, interdicensi loro l'ingresso agli stabilimenti Fincantieri, ma di limitarsi al reintegro formale nell'organico, alla corresponsione dello stipendio, degli arretrati, delle previdenze ed assicurazioni pregresse, come ordinato dal giudice del lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sulla questione che sta assumendo connotazioni paradossali sul piano del lavoro, come diritto e principio, nel senso che nel caso specifico lo stipendio non è la naturale conseguenza di una prestazione lavorativa, ma di un mero adempimento formale imposto da un'ordinanza;

se non ritenga di intervenire al fine di salvaguardare le persone in causa sul piano umano, etico e morale, prima ancora che psicologico, palese fonte di disagio.

(3-03645)

D'ADDA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

è riconosciuto dagli enti preposti alla sicurezza del lavoro che nell'ambiente del cantiere edile la gru a torre costituisce uno dei rischi prevalenti;

i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso non idoneo di tale attrezzatura sono alla base di molteplici gravi incidenti, infortuni mortali, danni ingenti alla collettività nel caso di incidenti in ambiente urbano;

la casistica degli incidenti è ormai consolidata, ed a tale proposito le banche dati INAIL ed ISPESL rappresentano un riferimento chiaro ed obiettivo;

in mancanza di una normativa che definisca i requisiti e le qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru, è oggi sufficiente una qualifica generica;

i montatori e manutentori si autodefiniscono tali al momento dell'iscrizione alla camera di commercio, ma non esistono parametri che ne certificano la professionalità, sebbene siano figure alle quali vengono affidati importanti aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro;

considerato che:

ad oggi spetta al titolare dell'impresa di costruzioni, assistito dal solo libretto di corretto uso e manutenzione della gru, la responsabilità circa l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio;

tale tesi appare in contrasto con la più recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

in data 5 agosto 2015 l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole all'atto del Governo n. 167, "Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità", con le seguenti osservazioni: nell'ambito delle

disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera n), si valuti l'opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione delle qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario istituire un tavolo tecnico tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla sicurezza sul lavoro, sindacati e le associazioni dei produttori delle gru, per definire un corretto profilo del manutentore al fine dell'emanazione di una corretta normativa in merito.

(3-03647)

Maurizio ROMANI, BENCINI, URAS, SIMEONI, VACCIANO, MASTRANGELI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il parto definito come naturale non è in realtà privo di qualsiasi intervento medico. Al contrario, durante il travaglio e il parto, è piuttosto frequente la pratica di diverse procedure assistenziali, sull'esecuzione delle quali non sempre la letteratura scientifica è unanime nel consigliarle;

fin dal 1996 l'Organizzazione mondiale della sanità afferma nel documento "Care in normal birth: a practical guide" che l'obiettivo dell'assistenza ostetrica sia quello di avere una madre ed un neonato in buona salute con il minor livello di interventi possibile, compatibilmente con la sicurezza. Questo approccio, che promuove la normalità dell'evento nascita, sostiene che dovrebbe esistere sempre una valida ragione per interferire con il fisiologico processo che conduce al parto;

tra le pratiche suggerite solo in casi particolari, e che non dovrebbero essere eseguite sistematicamente, si trovano la rottura artificiale delle membrane, da realizzare solo in uno stadio avanzato del travaglio, il monitoraggio elettronico fetale, da eseguire solo in situazioni particolari e nel travaglio indotto, l'uso dell'episiotomia e le pressioni sul ventre in fase espulsiva (tra cui la cosiddetta manovra di Kristeller);

secondo i dati forniti dall'Istat su gravidanza, parto ed allattamento al seno, relativi all'anno 2013, si evince come il livello di intervento medico, a vario titolo, durante il parto naturale si attesti intorno al 72 per cento. In particolare le donne che hanno dichiarato di aver subito la cosiddetta manovra di Kristeller sono il 22,3 per cento;

la manovra di Kristeller consiste in una pratica, inventata dal professor Samuel Kristeller nel 1867, che prevede un morbido accompagnamento delle contrazioni uterine misurando la forza di trazione di spinta delle mani, sul ventre materno, con un dinamometro e controllando tempi e frequenza delle contrazioni;

l'OMS sconsiglia la pratica della manovra perché potenzialmente molto pericolosa, sia per la partoriente che per il neonato. Può infatti com-

portare la rottura delle costole, rischi di lesioni vaginali e perineali, rottura dell'utero, distacco della placenta, danni permanenti al neonato e alla madre, tanto che in alcuni Paesi, come Spagna e Gran Bretagna, è stato posto il divieto di eseguirla;

in Italia non esiste il divieto alla pratica della manovra di Kristeller e, a differenza di quanto sostenuto dall'OMS nelle sue raccomandazioni, è spesso eseguita in modo soggettivo e non regolamentato, senza controllo e misurazione delle spinte sul ventre materno e rappresenta uno dei principali fattori di rischio dell'area ostetrica. E ancor più grave l'esecuzione di questa manovra non viene quasi mai riportata nel certificato di assistenza al parto. Ad esempio, nella Regione Toscana, la delibera n. 922 del 2002 dispone la registrazione dell'intervento solo quando vengano effettuate più di 3 spinte. Inoltre, secondo quanto affermato pubblicamente dall'assessore per la sanità toscana Saccardi, questo tipo di manovra non costituisce debito informativo a livello centrale;

anche di recente non sono isolati i casi riportati dalla cronaca nazionale in cui l'esecuzione di questa pratica ha portato a conseguenze estreme, fino al decesso della partoriente, mentre appare sempre più confusa la reale percezione della politica circa l'effettiva pratica della manovra di Kristeller. Se, da un lato, infatti, nel rispondere ad un'interrogazione (5-09703) dell'on. Colonnese sulla recente morte di una giovane donna presso l'ospedale di Careggi (Firenze), il sottosegretario di Stato Faraone ha affermato che nell'azienda sanitaria la manovra è ancora eseguita da parte di personale esperto e solo in alcuni casi selezionati, dall'altro, il direttore del dipartimento materno infantile di Careggi ha sostenuto di poter escludere categoricamente l'utilizzo di questa pratica;

la scarsa trasparenza e l'utilizzo di dati non corretti circa la reale esecuzione della manovra di Kristeller negli ospedali del nostro Paese hanno gravi ripercussioni su tutto il sistema sanitario, sia in termini di verifica della qualità delle cure, che in termini di programmazione sanitaria e di equità del risarcimento. L'attuale sistema informativo pare dunque configurarsi come un circolo vizioso che, partendo dalla produzione di dati non attendibili, giunge ad un'inadeguata formazione, al mancato aggiornamento delle linee guida sul parto, al disinteresse nei confronti dell'innovazione tecnologica, favorendo di fatto la medicina difensiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno promuovere un'indagine mirata ad accertare l'effettiva esecuzione della manovra di Kristeller negli ospedali italiani;

se non ritenga urgente attivarsi per favorire una più efficiente comunicazione ed elaborazione dei flussi informativi a livello centrale, al fine di migliorare sensibilmente l'efficienza degli *audit* e, di conseguenza, la programmazione sanitaria circa la valutazione e la gestione del rischio clinico.

(3-03648)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASTALDI, AIROLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MARTON, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, SERRA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto ministeriale n. 232 del 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2016, recante "Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181", all'articolo 2, definisce i criteri di individuazione dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa, e che sono così individuati: «a) SLL [sistemi locali del lavoro] che, in riferimento ai parametri statistici desumibili dalla Sezione dell'anno di riferimento, non risultano compresi nelle seguenti classificazioni: I. specializzazione produttiva prevalente - "sistemi locali turistici" e «sistemi locali a vocazione agricola»; II. combinazione del tasso di occupazione e di disoccupazione - "occupazione alta/disoccupazione bassa" e "occupazione alta/disoccupazione medio-bassa"; III. variazione occupazione e disoccupazione - «occupazione aumenta/disoccupazione diminuisce» e "occupazione aumenta/disoccupazione aumenta meno della media"; IV. produttività del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto migliaia/euro) - COD PROD4 e COD PROD5; b) Sistemi Locali del Lavoro (SLL) che soddisfano le condizioni di cui al punto a) e in cui insistono aree di crisi industriale complessa, limitatamente ai territori dei comuni non rientranti nella perimetrazione delle medesime»;

i territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa, individuati con applicazione dei criteri definiti all'articolo 2 del decreto, sono riportati nell'allegato 1;

l'articolo 4 del decreto, rubricato "Criteri e modalità di selezione dei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa", prevede, al comma 1, che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, le Regioni approvano con deliberazione di Giunta regionale, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, la propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni selezionano, tra i territori indicati nell'allegato 1, quelli da inserire nella proposta di elenco nel rispetto di specifici e dettagliati criteri;

ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, si stabilisce che possono essere candidati alle agevolazioni i Comuni non compresi nei territori indicati nell'allegato 1, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2 e di ulteriori condizioni;

il comma 6 dell'art. 4, infine, dispone che «oltre ai casi indicati alla lettera b) del comma 2 e ai commi 4 e 5, ogni regione può candidare limitatamente a uno o più comuni che li compongono un numero massimo di due SLL indicati nell'allegato 1 a condizione che la popolazione complessiva dei comuni così individuati non risulti superiore al 5% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [b] della tabella 1 riportata nell'allegato 2. Ai fini del calcolo viene considerata la popolazione dei comuni così come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati "demo.istat.it" relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento»;

considerato che, per la Regione Abruzzo, nell'elenco dei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa (per un complessivo di popolazione nei SLL al 31 dicembre 2014 pari a 1.185.807 persone, rappresentanti l'89,2 per cento della popolazione dell'Abruzzo alla stessa data) sono previsti i seguenti sistemi locali lavoro: Pineto, Pescara, Teramo, Guardiagrele, Avezzano, Sulmona, Guardiagrele, Chieti, San Salvo (per i comuni di competenza territoriale abruzzese), Vasto, L'Aquila, Giulianova, Atesa;

considerato inoltre che:

con delibera della Giunta regionale n. 684 del 29 ottobre 2016 avente ad oggetto "Decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 - Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 Maggio 1989, n. 181", la Giunta regionale dell'Abruzzo ha individuato, a parere degli interroganti sulla base di una serie di discutibili motivazioni non coerenti con quanto previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2016, i territori delle aree di crisi non complessa suscettibili di accesso alle agevolazioni dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia";

segnatamente, la Regione, nella citata delibera, ha assunto come riferimento alcune aree per le quali aveva richiesto e non ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico il riconoscimento di area di crisi complessa, ai sensi del decreto ministeriale 24 marzo 2010 (valle Peligna-alto Sangro, val Vibrata, valle del Tronto Piceno, val Sinello, val Pescara, cratere sismico), per gli anni che vanno dal 2009 al 2011;

nella stessa delibera n. 684 del 2016 si richiamano ulteriori deliberazioni di Giunta regionale risalenti agli anni 2013 e 2015, con le quali era stato chiesto il riconoscimento di aree di crisi complessa per le aree della Marsica (provincia di L'Aquila) e della val di Sangro (provincia di Chieti);

considerato altresì che:

i criteri di individuazione dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa, oggetto del decreto ministeriale 4 agosto 2016, sono unicamente quelli dettati dall'articolo 2;

il decreto ha ad oggetto le agevolazioni per i territori delle aree di crisi industriale non complessa, mentre la Regione Abruzzo, nella citata, si riferisce ad aree di crisi complessa, affermando in maniera del tutto indimostrata che la precedente individuazione ricomprende anche i criteri definiti nel più volte richiamato articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, senza portare nessun elemento probante a dimostrazione dell'assunto;

a parere degli interroganti, si desume che la Regione, nella delibera, ritiene che, ai fini dell'individuazione delle aree, non si debba quindi applicare quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale, ma che debbano prevalere ragioni di "continuità con le decisioni già assunte" e che si debba tener conto della necessità di fare le "dovute correzioni e aggiustamenti", senza però esplicitare il come si sia operato, se non in ragioni eminentemente demografiche, rispetto ai SLL;

alla luce dei ragionamenti espressi dalla Giunta regionale dell'Abruzzo, nella delibera citata vengono inseriti (estrapolandoli dal territorio di appartenenza del sistema locale del lavoro) nella proposta trasmessa al Dicastero dello sviluppo economico anche i comuni di Gissi, Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni appartenenti al SLL di Vasto, territorio, quest'ultimo, eleggibile ed indicato esplicitamente nell'allegato 1, al decreto ministeriale 4 agosto 2016, come territorio interessato da crisi industriale non complessa;

considerato infine che, nella delibera della Giunta regionale n. 684 del 2016, quasi a compensazione dell'esclusione dai benefici derivanti dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene riconosciuta al territorio di riferimento del SLL Vasto, con particolare concentrazione sulla città di Vasto, "priorità assoluta nel piano di ulteriori investimenti di consolidamento e potenziamento industriale di competenza regionale, concentrando le economie derivanti dalle misure riferite alle politiche attive della Regione Abruzzo" e vengono aggiunti elementi di considerazioni e valutazione che a parere degli interroganti nulla hanno a che fare con la natura e lo scopo del decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali la specifica programmazione per le aree attrezzate e da attrezzare del porto di Vasto, le assicurazioni sulla certa cantierizzazione del raccordo ferroviario portuale entro il primo trimestre del 2017 e la copertura finanziaria necessaria alle esigenze di ingrandimento della banchina portuale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di convalidare le scelte ed il metodo utilizzato dalla Regione Abruzzo per l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, ed esplicitate nella delibera della Giunta regionale n. 684 del 29 ottobre 2016;

se non consideri che, oltre alla regolarità formale delle proposte, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, non debbano essere verificati i criteri e le motivazioni addotte dalla Regione Abruzzo per l'indi-

viduazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, da ammettere alle agevolazioni;

se non ritenga che andrebbero rigettati i motivi addotti dalla Regione Abruzzo per l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, tenuto conto della palese forzatura dei criteri adottati rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2016 ed esplicitati nella delibera citata, anche con la palese indicazione di future compensazioni per il sistema locale del lavoro di Vasto, immotivatamente escluso come area destinataria di agevolazioni.

(3-03646)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASIOLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da notizie pervenute all'interrogante la Commissione trasporti del Parlamento europeo, in un recente studio sulle connessioni ferroviarie regionali, evidenzia che nell'Unione mancano ancora collegamenti ferroviari (cosiddetti *missing link*) in corrispondenza di 27 confini, tra cui quello fra Gorizia e Nova Gorica/Sempeter-Vrtojba, nodo ferroviario che si colloca tra i 15 mancanti più rilevanti;

il nodo ferroviario di Gorizia, uno dei 2 valichi ferroviari operativi tra Italia e Slovenia, rappresenta un'infrastruttura strategica di sviluppo della rete di trasporto transeuropea (TEN-T), di collegamento per il corridoio mediterraneo (ex corridoio n. 5) e di intersezione con il corridoio adriatico-baltico;

il "Documento di sintesi degli obiettivi, azioni e proposte progettuali per la programmazione comunitaria e la stesura del piano strategico", approvato dall'assemblea del gruppo europeo di cooperazione territoriale goriziano (GECT GO), prevede che, per rilanciare l'economia e le strutture intermodali ferroviarie dell'area, è necessario realizzare: a) 2 raccordi ferroviari, le cosiddette lunette, destinati a completare il collegamento tra la rete ferroviaria italiana e quella slovena (in particolare, in territorio italiano, la lunetta in uscita dalla linea Gorizia-Nova Gorica con direzione Monfalcone, linea n. 14 RFI); b) un armamento a semplice binario, parallelo alla linea Trieste-Monfalcone, fino all'innesto col nuovo raccordo, di circa 800 metri, per la sosta dei convogli merci, tipologia "Ro-La" inclusa; c) gli impianti di trazione elettrica nei tratti di raccordo tra la linea Gorizia-Trieste e l'autoporto fino al confine di Stato; d) il collegamento diretto (armamento ferroviario e inerenti apparecchi) tra lo scalo intermodale in area autoporto SDAG e le linee slovene, che si sviluppano dalla vicina stazione di Vrtojba. Si tratta di circa 700 metri di binario con un ponte in ferro (di circa 35 metri) a scaval-

care la viabilità locale del comune di Sempeter-Vrtojba; e) il prolungamento di circa 150 metri per armamento ferroviario a raso di 2 binari di sosta e scarico tradotte in area autoporto SDAG; f) gli apparati di sicurezza da installare sulle strutture ferroviarie dello scalo intermodale, collegate ed integrate agli analoghi impianti adottati dalle ferrovie italiane e slovene;

nel corso dei progetti transfrontalieri Italia-Slovenia Adria-A ("Accessibility and development for the re-launch of the inner Adriatic area") e TIP ("transborder integrated platform"), sostenuti da fondi europei, sono stati condotti studi preliminari sulle modalità con cui realizzare i *missing link* tra la rete infrastrutturale slovena e quella italiana, in particolare per questa linea; nello specifico, nell'ambito del TIP, è stata realizzata una progettazione preliminare e definitiva;

considerato che:

il nodo ferroviario di Gorizia è stato inserito nell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana come comunicato già nell'ottobre 2016;

l'azione di collegamento ferroviario tra Italia e Slovenia è uno degli elementi strategici per il rilancio economico dell'area, della regione Friuli-Venezia Giulia, del Governo italiano e di quello sloveno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda effettuare azioni a sostegno della realizzazione del collegamento ferroviario tra Gorizia e Nova Gorica/Sempeter-Vrtojba e, nello specifico, delle opere infrastrutturali elencate, fondamentali per lo sviluppo delle vie di comunicazione europee in ambito ferroviario, dando così seguito ai progetti;

se, a tale proposito, possa essere indicato il cronoprogramma quantomeno per l'avvio dei lavori della lunetta italiana.

(4-07332)

VOLPI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

dopo il pubblico via libera del giugno 2014 da parte del Ministero dell'ambiente, il Comune di Santa Teresa Gallura spinge per la realizzazione dell'area marina protetta (AMP) di capo Testa-punta Falcone. L'AMP di capo Testa-punta Falcone fu già rigettata nel 2004 sostanzialmente per l'ostilità della popolazione. Furono raccolte circa 1.500 firme contro una proposta dannosa ed imposta, ed allora come oggi è stato negato un vero confronto e dialogo con tutte le fasce sociali e tutti i settori produttivi, organizzando male pochissime assemblee;

l'amministrazione comunale, insieme all'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ha redatto una bozza di zonizzazione dell'area marina protetta, suddividendola nelle seguenti aree: la zona A di riserva integrale (secche del Diavolo e zone limitrofe) dove è proibito qual-

siasi genere di attività professionale e non (navigare e ormeggiare, fare immersioni e visite guidate, pescare, nuotare e transitare); nella zona B (parte a terra attorno a capo Testa, parte a terra da porto Quadro sino verso valle dell'Erica) si potrà fare il bagno e navigare, sono autorizzati anche l'ormeggio, la piccola pesca artigianale per i residenti, la pescaturismo, il *whale watching* e le immersioni (ma vietata la pesca subacquea come in tutta l'AMP), mentre la navigazione a motore e l'ancoraggio saranno regolamentati. È autorizzata la navigazione a velocità ridotta (5 nodi entro i 300 metri e 10 nodi tra i 300 e i 600 metri), l'accesso è consentito solo alle barche a basso impatto ambientale, l'ormeggio è possibile solo su autorizzazione e su appositi campi boe, l'ancoraggio solo su aree individuate dall'ente gestore, le immersioni subacquee solo previa autorizzazione, la pesca professionale è proibita alle barche superiori ai 12 metri fuori tutto e alle imprese che non abbiano sede legale a Santa Teresa Gallura, al momento dell'istituzione dell'area marina protetta (così come nel resto dell'AMP), la pesca sportiva è possibile solo con lenza e canna autorizzata dall'ente gestore e solo per i residenti; nella zona B speciale (da capo di ponente Rena Bianca, Municca inclusa, sino a lato di levante di baia Santa Reparata) sono consentite tutte le attività della zona B, ad esclusione di ogni genere di pesca sia professionale che ricreativa; nella zona C (perimetro esterno dell'area marina protetta) sono autorizzate tutte le attività della zona B, l'accesso a navi da diporto in linea con i requisiti eco compatibili, l'ormeggio previa autorizzazione alle unità da diporto ecocompatibili, la pesca sportiva con lenza e canna autorizzata e contingentata dall'ente gestore ai soggetti equiparati ai residenti e solo da terra;

saranno sempre vietate attività come l'acquascooter, lo sci nautico e simili, la pesca subacquea professionale e non. Sottoposte ad autorizzazione sono invece la pesca, le immersioni, il trasporto di passeggeri, le visite guidate, ed in generale tutte le attività;

entro i 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina, il Ministero adotta su proposta dell'ente gestore il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP, per cui tutte le attività precedentemente elencate che necessitano di autorizzazione non sono consentite. Tale divieto rappresenterebbe un problema non indifferente, se tale periodo di 180 giorni includesse anche il periodo estivo;

su questi circa 50 chilometri di costa, che arrivano anche ad oltre 70 metri di profondità, graverebbe oltre a tutta l'attuale normativa e burocrazia esistente anche quella dell'AMP, con rischio di sanzioni, costi e multe gravose. Ad esempio, tutti i mezzi dovranno essere ecocompatibili in un tempo massimo di un anno dall'istituzione, per navigare, i pescatori dilettanti e da diporto anche residenti non potranno più pescare con nasse, palamiti e bilancini, ovvero tutto ciò che non sia canna e lenza;

la sorveglianza è delegata alla Capitaneria di porto competente, ossia quella di La Maddalena, ai Carabinieri della Forestale, alla Polizia dell'ente locale ed alle forze di pubblica sicurezza in generale. In pratica scarica la responsabilità del controllo a enti già esistenti e cronicamente a corto di mezzi e personale. Basti ricordare che la pilotina dei Carabinieri, un tempo presen-

za stabile nel porto di S. Teresa, non esiste più già da parecchi anni, a causa della mancanza di fondi. Da segnalare che, nonostante previsto dall'Ispra e dalla logica, non è mai stata coinvolta o invitata alla partecipazione la Capitaneria di La Maddalena;

il Ministero non ha dato alcuna garanzia che l'ente gestore sarà il Comune. Non è ben chiaro, inoltre, in base a quali elementi o atti siano state impegnate e spese risorse pubbliche;

la popolazione è molto stupita che, dalla prima presentazione ad oggi, la macchia e zonazione dell'istituenda AMP sia più o meno sempre la stessa. Va, inoltre, segnalato che l'Ispra ha fatto la zonizzazione "definitiva", e poi gli studi *in loco*, con *rov* (sottomarino a comando remoto) e solo su una porzione dell'istituenda AMP. Non è stata a tutt'oggi svolta un'immersione con operatore, nonostante fosse previsto;

questo tipo di regolamentazione, oltre che alla comunità teresina, potrebbe creare seri problemi e conflitti fra i comuni limitrofi, come con La Maddalena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sospendere l'*iter* istitutivo affinché il Ministero e il Comune di Santa Teresa Gallura possano pubblicare integralmente tutte le informazioni inerenti al riavvio dell'*iter* istitutivo ed organizzino vere assemblee pubbliche d'informazione, anche con propri rappresentanti, senza il vincolo dell'orario, affinché la comunità ed il territorio siano realmente consci di quanto sia successo e succederà, applicando la convenzione di Aarhus, al momento violata;

se intenda rendere pubbliche copie di tutti gli studi e quant'altro svolto dall'Ispra e dal Ministero sull'argomento, con relativa e dettagliata relazione di spesa da parte di entrambi;

se intenda fare in modo che l'eventuale prosieguo dell'*iter*, volto alla proposta del decreto istitutivo ministeriale, sia vincolato dalla riunione di un'assemblea pubblica di presentazione dello stesso, da una pubblicazione integrale sul sito ufficiale del Comune, a cui faccia seguito un *referendum* comunale di approvazione, da tenersi per ottimizzare i costi e garantire il massimo coinvolgimento della cittadinanza in concomitanza con altre manifestazioni elettorali. Solo seguendo queste modalità si può essere certi che sarà la comunità a scegliere in libertà e coscienza il proprio futuro. Se Santa Teresa di Gallura, le Bocche di Bonifacio e la Sardegna in generale offrono così tanta bellezza ed integrità lo si deve *in primis* alla volontà, al lavoro negli anni e al profondo attaccamento degli abitanti alla propria terra. L'occasione per trovare una virtuosa sintesi tra le due esigenze, tutela e protezione del territorio da un lato, difesa delle attività umane e del turismo dall'altro, può essere trovata anche con altri riferimenti normativi esterni alla legge n. 394 del 1991, esempio nella normativa regionale inerente alle aree di ripopolamento, come più volte chiesto da diversi portatori di interesse locali.

(4-07333)

PETRAGLIA, CAMPANELLA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

le agenzie per il lavoro sono imprese private dedicate alla somministrazione di lavoro interinale e si occupano anche del reclutamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette;

la normativa vigente obbliga le aziende ad assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette ogni 15 lavoratori assunti;

il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova rappresenta una facoltà del datore di lavoro anche nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, secondo i criteri di cui all'art. 18 della legge n. 68 del 1999;

per le categorie protette il rapporto di lavoro può interrompersi per mancato superamento del periodo di prova, a condizione che la prova sia riferibile a mansioni compatibili con la disabilità e sia limitata alla residua capacità lavorativa dell'invalido. Contrariamente a quanto avviene nell'ambito di un normale rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a spiegare i motivi del licenziamento (sentenza della Cassazione n. 3689/98);

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

a marzo 2017, un lavoratore assunto in prova presso l'azienda ISED SpA di Roma, attraverso l'agenzia per il lavoro "Humangest", sarebbe stato licenziato dopo appena 10 giorni senza nessuna motivazione, né scritta né verbale;

tale caso non è l'unico riguardante licenziamenti durante la fase di prova nei confronti di lavoratori appartenenti alle categorie protette reclutati spesso da agenzie interinali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia monitorando le assunzioni delle categorie protette, anche alla luce della nuova normativa vigente;

se intenda verificare la quantità di lavoratori appartenenti alle categorie protette che vengono licenziati, anche senza la prevista motivazione, durante il periodo di prova.

(4-07334)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03645, della senatrice Fasiolo, sulla sospensione di 4 operai della Fincantieri SpA di Monfalcone (Gorizia);

3-03647, della senatrice D'Adda, sulla definizione della normativa chiara relativa ai manutentori e montatori di gru e macchine di sollevamento per l'edilizia;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03648, del senatore Maurizio Romani ed altri, sull'effettiva esecuzione delle manovre di Kristeller durante il parto naturale negli ospedali italiani.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 800a seduta pubblica del 4 aprile 2017, a pagina 107, alla fine della tabella, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla prima riga del primo capoverso, inserire tra le parole: "Bubbico," e "Cassano" la seguente: "Cappelletti,".

Conseguentemente, alle pagina 88, 95 e 102, nel prospetto delle "Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta", all'altezza di ogni riga riferita al senatore Cappelletti, inserire nelle caselle vuote un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alle medesime pagine:

"(*) Il senatore è in congedo e non dunque assente come figura dal prospetto delle votazioni".